DCCCXVII SEDUTA

MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 1952

(Seduta antimeridiana)

Presidenza del Presidente DE NICOLA

INDICE

Disegni di legge (Deferimento all'esame di Commissioni permanenti) . . . . . *Pag.* 33545

Disegno di legge: « Provvedimenti in favore dei territori montani » (2054-*Urgenza*) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE . . . . . 33555 *passim* 33592
ROCCO 33547, 33560, 33581
CERRUTI, *relatore di minoranza* 33548
passim 33594
MUSOLINO 33555
MACRELLI 33557
CAPPELLINI 33557, 33564
GORTANI . . . . . 32559 *passim* 33594
MEDICI, *relatore di maggioranza* 33559
passim 33593
MILILLO 33561, 33577
CARELLI 33561, 33563, 33585, 33593
ZIINO 33561
FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* . . . . . 33560 *passim* 33594
BERTONE 33562
CONTI 33563
DE LUCA 33563
SALOMONE 33568, 33594
PIEMONTE 33583, 33592, 33594
TROIANO 33592, 33594

La seduta è aperta alle ore 10.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Deferimento di disegni di legge all'esame di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Comunico al Senato che le Commissioni alle quali sono stati deferiti per l'esame i disegni di legge della cui presentazione diedi comunicazione nelle sedute del 23 e 30 aprile e del 2, 6 e 8 maggio sono le seguenti:

1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Riordinamento dei servizi statistici » (2315), d'iniziativa dei senatori Canaletti Gaudenti ed altri;

4ª Commissione permanente (Difesa), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Devoluzione a favore dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri delle ritenute sulla paga dei militari dell'Arma puniti » (2323) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Approvazione dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Società per azioni magazzini generali di Castellammare di Stabia ed accettato

dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per l'appalto del servizio di scarico, insilamento e spedizione del sale » (2320) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 febbraio 1952, n. 178, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per il prelevamento di lire 217.500.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1951-52 » (2321);

« Permuta con il comune di Verona della caserma " Piave " di quella città con due appezzamenti di terreno e fabbricati occorrenti per la sistemazione di servizi militari » (2322) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Autorizzazione della spesa di lire 800 milioni per l'esecuzione di lavori marittimi nel porto di Livorno » (2324);

« Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere mutui assistiti dal contributo dello Stato al comune di Bari per il risanamento igienico urbanistico della città vecchia » (2325);

Commissione speciale per l'esame dei provvedimenti a favore delle zone e delle popolazioni colpite dalle alluvioni, previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Nuova assegnazione di spesa per l'attuazione della legge 10 gennaio 1952, n. 9, concernente provvidenze in favore delle zone disastrate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e dell'autunno 1951 in Calabria, Sicilia, Sardegna, Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia, Toscana, Puglie e Campania » (2330) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Mi riservo di comunicare al Senato quali di detti disegni di legge saranno deferiti alle Commissioni competenti, non solo per l'esame, ma anche per l'approvazione, a norma dell'articolo 26 del Regolamento.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti in favore dei territori montani » (2054-*Urgenza*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti in favore dei territori montani ».

Procediamo all'esame degli articoli.

Come il Senato ricorda, il Ministro ha consentito che esso abbia luogo sul testo della Commissione, anzichè su quello del Governo.

Comunico al Senato che finora sono stati presentati 110 emendamenti. Invito quindi i presentatori ad illustrarli con la maggiore brevità, anche perchè molti di questi emendamenti sono stati già svolti in sede di discussione generale.

Si dia lettura dell'articolo 1.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 1.

(*Determinazione del territori montani*).

Ai fini dell'applicazione della presente legge sono considerati territori montani i Comuni censuari situati interamente al disopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri, sempre che il reddito imponibile medio per ettaro censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, maggiorati del coefficiente 12 a' sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, non superi le lire 2.400.

Sono escluse dal conteggio del reddito medio di cui al comma precedente le qualità di coltura, il cui reddito complessivo dominicale e agrario per ettaro sia superiore a lire 12.000.

La Commissione censuaria centrale compila e tiene aggiornato un elenco nel quale, d'ufficio o su richiesta dei Comuni interessati, sono inclusi i territori montani. La Commissione censuaria centrale notifica al Comune interessato e al Ministero dell'agricoltura e foreste l'avvenuta inclusione nell'elenco.

La predetta Commissione ha altresì facoltà di includere nell'elenco stesso i Comuni anche non limitrofi ai precedenti, i quali, pur non trovandosi nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, presentino pari condizioni economico-agrarie.

PRESIDENTE. Sono stati presentati due emendamenti sostitutivi dell'intero articolo da parte dei senatori Rocco e Cerruti. Sono stati presentati inoltre tre emendamenti aggiuntivi dai senatori Gortani, Cappellini e Macrelli. Sono stati presentati infine, in questo momento, dai senatori Cerruti ed altri un emendamento modificativo del primo comma ed un emendamento aggiuntivo da inserire dopo il primo comma.

Cominciamo dagli emendamenti sostitutivi. Si dia lettura di quello del senatore Rocco.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

« Sostituire la dizione dell'articolo con la seguente:

" Sono considerati montani i Comuni i quali abbiano comunque una qualsiasi parte del loro territorio al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare " ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Rocco per illustrare questo emendamento.

ROCCO. Signor Presidente, prima noi dicevamo che questa fosse la legge della montagna, ma dopo le dichiarazioni dell'onorevole Ministro fatte ieri sera, noi dobbiamo ritenerla unicamente come la legge dei territori montani. E questa è una cosa un po' diversa. Ieri l'onorevole Ministro ha detto che per la montagna dobbiamo aspettare ancora, che ci sarà un'altra legge successiva ed allora in queste condizioni, per non pregiudicare quello che potrà venire in seguito, deve prevalere il criterio più largo e comprensivo circa i limiti di applicazione della legge odierna e non già il criterio che ora si legge nell'articolo 1 della legge che è rigido ed è meccanico. Bisogna eliminare quell'avverbio « interamente » che è di un assolutismo mortificante, come ho detto nel mio breve intervento l'altro giorno, perchè nella montagna è tutto relativo, e tutto sfugge ad un criterio unitario, anzi è la difformità che crea l'armonia della montagna che non tollera differenze e misura. Ecco perchè dico nel mio emendamento che bisogna comprendere nell'applicazione della legge tutti i Comuni che comunque abbiano una qualsiasi, anche minima parte del loro territorio ad una altitudine superiore a 600 metri; il che oltre a dare alla legge una applicazione più concreta ed umana si concilia e spiega il dislivello tra la quota massima e minima, ci libera dai responsi della Commissione che deve giudicare necessariamente con criteri elastici e non obiettivi e poi giudica inappellabilmente, senza reclami e ricorsi: questo è contro la finalità della legge e contro ogni buona regola legislativa che il Senato deve tutelare.

PRESIDENTE. Si dia lettura del secondo emendamento sostitutivo, presentato dal senatore Cerruti.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

« Sostituire la dizione dell'articolo con la seguente:

" Ai fini dell'applicazione della presente legge sono considerati territori montani i Comuni complessi nella Regione agraria di montagna, del Catasto agrario del 1929-31, secondo l'elenco allegato alla presente legge.

" Inoltre, per la Calabria, la Puglia e la Sardegna, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, l'Istituto centrale di statistica, sentiti i competenti Comitati provinciali di cui al successivo articolo 33-*bis*, provvederà ad includere nell'elenco della ' Regione agraria di montagna ' anche quei Comuni il cui territorio sia prevalentemente situato nelle zone classificabili di alta collina secondo i criteri previsti nel 1929-31 per la catastazione agraria del Mezzogiorno e delle Isole.

" I Comuni che si trovino in condizioni analoghe a quelle dei territori di cui ai precedenti commi, su richiesta dell'Amministrazione comunale o, in difetto, dell'Amministrazione provinciale, possono essere classificati territori montani con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, sentito l'Istituto centrale di statistica ed i competenti Comitati provinciali di cui al successivo articolo 33-*bis* " ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza per illustrare questo emendamento.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Cercherò di essere il più breve possibile per assecondare la preghiera del nostro illustrissimo signor Presidente. L'articolo 1 riveste una notevole importanza non tanto per la differenza di superficie agraria e forestale che risulta fra i dati forniti dal Catasto agrario (osservo per compiutezza che secondo l'onorevole Medici figurerebbero al Catasto agrario 10.631.000 ettari, mentre, nella revisione, l'Ufficio centrale di statistica accerta soltanto 10.445.000 ettari) e quelli che derivano dall'applicazione dei criteri enunciati nel testo della Commissione (dieci milioni e 398 mila ettari), quanto per il carattere che si vorrebbe imprimere alla definizione stessa. In questo caso, lo afferma anche il preambolo, noi dobbiamo definire quali siano i territori di montagna in sè e per sè, vale a dire indipendentemente dagli stanziamenti di cui si possa disporre, non solo, ma anche, quasi dire , dalle ragioni stesse che hanno ispirato questa legge. Si tratta di una definizione di natura generale che farà testo e quindi se noi commettiamo errori nella sua formulazione, questi errori ce li porteremo sempre dietro ciecamente, col bel risultato che per essi vorranno continuamente infirmati, come da un vizio di origine, tutti gli eventuali provvedimenti che saranno assunti in futuro nei confronti della montagna, e dei quali, oggi, non siamo affatto in grado di presumere quali potranno essere la finalità e la portata.

Ciò premesso, di quali elementi occorre tener conto nel nostro caso: dell'elemento topografico, od altimetrico, o climatico, o morfologico, o ecologico, ecc.? Evidentemente, data l'estrema varietà della montagna italiana tutti i diversi elementi di cui trattasi debbono essere considerati in sè e per sè, ed attraverso una sintesi delle loro mutue relazioni, delle loro concomitanze e delle loro interdipendenze, e cioè, come afferma la stessa relazione del Catasto agrario, dobbiamo tener conto della dominante altimetria di ciascun Comune, della prevalenza di particolari qualità di coltura e di coltivazioni, delle particolari loro combinazioni e successioni, della conoscenza dei fondamentali dati fenoscopici, del prevalere di talune specie e qualità di bestiame, delle specifiche forme dell'attività zootecnica, dei determinati aspetti dell'ordinamento fondiario, dei determinati caratteri dell'insediamento demografico, dello stato e del movimento della popolazione, delle specifiche combinazioni della vita economica, dell'esame delle reciproche interferenze ed interdipendenze, del molteplice esplicarsi delle attività rurali, industriali e commerciali del Comune, e così via.

Su quali elementi si è basato il Governo? Ha assunto per base soltanto tre elementi: l'altimetria, il dislivello, e, in un caso e nell'altro, l'abbinamento al censo. E tutto questo perchè? Per dare alla definizione un carattere prettamente meccanico e restrittivo. In sostanza, si è abbandonato qualsiasi criterio scientifico e di indagine da effettuarsi luogo per luogo, così che la norma non vale affatto per definire la montagna in senso generico, ma solo in senso arbitrariamente limitato. Ecco il male, perchè già oggi, e più ancora nell'avvenire, verrà sempre attribuito alla norma stessa un carattere generico, mentre in effetti, questo carattere generico essa non lo possiede affatto.

Vediamo la base altimetrica. È un assurdo, perchè data la latitudine del territorio italiano quello che nelle Alpi può essere considerato montano essendo al di sopra dei 600 metri, come è stabilito nel progetto, può, nell'esame del complesso dei suoi elementi, essere meno montano di un altro territorio con una altimetria magari di soli 400 metri, quando si tratti dell'Appennino centro-meridionale o di quello insulare. Circa il criterio del dislivello fra la quota massima e quella minima del territorio, debbo ammettere che esso rappresenta una lodevole correzione del primo testo del progetto di legge sulla finanza locale, presentato a suo tempo dal Governo, ma anche tale correzione, evidentemente, costituisce ancora una incongruenza. Infatti, se il territorio di un Comune avesse la quota massima a mille metri e la quota minima a 550 metri, poichè la differenza risulterebbe di 450 metri, tale Comune non potrebbe essere considerato di montagna essendo il dislivello inferiore a 600 metri. Se invece la quota inferiore si riducesse, vale a dire se il territorio del Comune considerato non si fermasse a 550 metri, ma scendesse ad un quota inferiore, o, addirittura, al livello del mare, cosa che, naturalmente, accentuerebbe, almeno in linea di massima, il

suo carattere di collina, o peggio, di pianura, verrebbe senz'altro considerato territorio di montagna perchè il dislivello supera i 600 metri. Quale assurdo!

Inoltre, all'altimetria, concetto erroneo di per se stante, si è abbinato un altro concetto non meno erroneo: quello del censo. Esiste in concreto una differenza enorme fra il reddito dominicale ed agrario della montagna e quello della pianura (in massima da due a dieci volte). Ora, con questo complesso di provvedimenti non si deve forse fare in modo che attraverso una vera e propria bonifica integrale della montagna il reddito (dominicale ed agrario) della medesima tenda più che sia possibile ad avvicinarsi a quello della pianura? E allora, è ovvio che per le zone depresse della montagna dobbiamo fare in modo di attivizzarle perchè migliorino la loro situazione, e per quelle rare oasi in cui v'è già il miglior livello dobbiamo impedire che col passare del tempo regrediscano o rimangano stazionarie, mentre la pianura e la collina continueranno a progredire. Ma c'è dell'altro ancora. Cosa avviene se un territorio comunale di montagna ha terre buonissime nel fondo valle e poi ne ha molte cattive negli alpeggi? In questo caso il reddito medio si riduce, e può darsi che tutto il territorio rientri nel limite delle 200 lire per ettaro, in base al catasto del 1937-39. Se invece quello stesso territorio avesse poche terre cattive, la media potrebbe superare il limite suddetto, ed allora tutto quanto il territorio verrebbe escluso, compresa la parte cattiva e cioè quella che senza dubbio ha effettivamente bisogno di un'opera di bonifica. Ma non vedete a quali incongruenze andate incontro adottando simili criteri?

La Commissione, in seguito ai nostri rilievi, ha tentato di mitigare più che ha potuto gli effetti di queste incongruenze, tanto è vero che, mentre nel testo governativo la Commissione censuaria aveva « facoltà » di escludere dal computo della media i terreni con reddito al di sopra delle mille lire per ettaro, adesso la medesima ha « obbligo » di escluderli senz'altro. Inoltre, mentre nel testo governativo si affermava che la Commissione censuaria poteva includere soltanto i terreni limitrofi a quelli classificati purchè avessero analoghe caratteristiche economico-agrarie, nel testo della Commissione, qualunque Comune, e cioè anche se non limitrofo ai precedenti, può essere incluso purchè sussista la seconda condizione.

Noi abbiamo proposto l'adozione del criterio fissato dal Catasto agrario, non soltanto perchè esso risponde con razionalità allo scopo che si prefigge l'articolo 1 di questa stessa legge, vale a dire quello della definizione generica del territorio montano, ma anche perchè esso ha un carattere razionale ed elastico, come si conviene in una materia di tale natura. In breve, secondo il Catasto agrario, vi sono 15-20 elementi che debbono essere considerati. Si dispone quindi di una numerosa serie di elementi e non soltanto dei tre elementi suddetti che meccanicamente rendono rigida e circoscritta, nonchè erronea, la definizione stessa. Già nel 1910 il professor Ghino Valenti, nella compilazione del primo Catasto agrario, aveva adottato il criterio della indagine sintetica e diretta da effettuarsi sul luogo. Nel 1929-31, dopo ponderati studi, non si ritenne di deflettere dalla stessa linea, e ciò conferma, dopo un così lungo trascorso di tempo ed un riesame profondo della questione, la razionalità del metodo seguito. Ogni disamina critica è esposta nella lucida ed esauriente relazione che venne compilata dal professor Nello Mazzocchi Alemanni, allora direttore di questo servizio statistico.

Dobbiamo però ammettere che nella relazione stessa si dichiara che si sono rivelate discrepanze ed errori nel confrontare la classificazione del 1910 con quella che avrebbe dovuto essere la classificazione del 1929-31, e si aggiunge che si venne nella determinazione di non introdurre combiamenti rispetto al 1910 per il semplice motivo che ciò avrebbe complicato assai una elaborazione, sotto molti aspetti comparativa, che di per sè risultava già complicata e di enorme volume. La classificazione del 1910 è dunque rimasta come tale, ma le principali discrepanze e gli errori che sussistono, di volta in volta risultano segnalati. Oggi, perciò, disponiamo di una somma di elementi tali che se si volesse addivenire ad una classificazione perfetta noi saremmo in grado di poterla fare. Ecco perchè da parte nostra valendoci delle osservazioni e delle riserve che sono contemplate nel catasto agrario del 1929-31, non ci siamo limitati a proporre in tronco la stessa classifica, ma con l'emendamento di cui al secondo comma del

nostro articolo 1, abbiamo pensato bene di correggere la classificazione stessa rendendola più rispondente e più vicina a quello che, a nostro avviso, sarebbe stato il catasto agrario del 1929-1931, se, non ostandovi difficoltà pratiche, per ciò che interessa la suddivisione delle regioni (montagna, collina e pianura), esso fosse stato riveduto e corretto. Infatti, nel secondo comma del nostro emendamento, per ciò che interessa la Calabria, la Puglia e la Sardegna abbiamo inserito anche i comuni che il catasto considera appartenenti alla regione di alta collina.

Ora, il concetto meccanico e restrittivo che risulta dal testo della Commissione, secondo noi è irrazionale ed assurdo. Basta pensare ch'esso deriva dalla legge sulla finanza locale dove la stessa tratta della ripartizione, fra i Comuni poveri della montagna e delle piccole isole, dei due o tre miliardi di compartecipazione alla imposta generale sull'entrata. Allora non era in ballo il territorio montano agli effetti di una bonifica integrale e dello sviluppo della corrispondente economia, ma solo il riparto di una modestissima somma di sovvenzione ai bilanci comunali che non servirebbe a niente se fosse suddivisa fra un numero elevato di concorrenti. Là trattavasi soltanto di una selezione, qui invece si tratta di una definizione, e, del resto, è opportuno che così sia, perchè qualunque provvedimento che si adotti per la montagna non avrebbe senso se prima non ci preoccupassimo di definire quali debbono essere le condizioni perchè il territorio sia considerato come tale. Ma, abbiamo sentito obiettare, anche in questo caso la somma è modestissima e quindi dobbiamo limitare il numero dei Comuni a quelli che si trovano nelle peggiori condizioni. Come vedete, si procede da un equivoco all'altro. La montagna è quella che è ed ha bisogno di aiuto dovunque. Questo è un punto fermo del problema. Orbene, la definizione del territorio, che è una questione tecnica e basilare, non può essere travisata per effetto della meschinità delle somme di cui si possa disporre, essendo questo un fenomeno contingente che non può affatto mutare la vastità e la profondità del fenomeno principale. Insomma, mi sembra che qui si voglia fare come lo struzzo che di fronte al pericolo nasconde il capo nella sabbia. Se, ad esempio, scoppiasse una epidemia per cui i medici si trovassero dinnanzi ad un gran numero di malati, vuol dire ch'essi incominceranno a curare quelli più gravemente colpiti affinchè non abbiano a soccombere e poi passeranno a quelli meno gravemente colpiti e così via. Ciò non toglie però che tutti siano malati e bisognosi di cure. Lo stesso accade nel caso nostro: siccome si dispone di somme del tutto inadeguate, vuol dire che si incomincerà dalle zone più depresse e di maggior dissesto, ma ciò non significa affatto che le altre non siano bisognose di cure al punto tale di estrometterle dal perimetro del territorio da considerarsi montano. In breve, trattasi di questioni di fatto che non possono e non debbono influire sul carattere della definizione generica del territorio montano, e non è nemmeno logico affermare che qualora si disponesse di maggiori somme la definizione stessa potrebbe essere modificata. Insomma, è tanto chiaro che nel caso nostro non si vuole ammettere che di fronte ad una meschinissima disponibilità finanziaria vi sono enormi esigenze che incombono. Quello che vi preoccupa è dunque, l'aspetto politico del problema. Ed a questo proposito non posso fare a meno di sorridere quando penso che anche la vostra definizione restrittiva è, in gran parte, fallita al suo scopo originario. Voi credevate che i Comuni sarebbero stati pochi ed invece ne è risultato un numero molto, ma molto più elevato. Gli è che allora avete condotto una indagine campionaria la quale può valere qualche cosa se gli elementi di base sono effettivamente rappresentativi della situazione media. Così non fu. Ed infatti molti Comuni, per non dire la quasi totalità, anche se nel fondo valle posseggono terre a reddito relativamente elevato, hanno sempre in alto larghe superfici di incolto produttivo a bassissimo reddito, per cui la media unitaria si riduce alquanto. Se il numero dei Comuni montani dovesse essere in proporzione a quelli della indagine campionaria è certo che nel caso nostro meno della metà sarebbero i Comuni ammessi a godere dei benefici di cui alla presente legge.

Vediamo ora quali possono essere le conseguenze principali che deriverebbero dalla applicazione del vostro criterio anzichè del nostro, a prescindere però dalle successive variazioni artificiose. Prima di fare un confronto debbo esporre alcune considerazioni a titolo di chiarimento. Nelle tabelle che il collega Medici ha

fatto preparare (tabelle invero molto utili) sono confrontati il numero dei Comuni, la superficie e la popolazione, tanto nel caso del catasto agrario, quanto in quello del criterio di cui all'articolo primo della Commissione.

Tralascio di considerare la superficie e la popolazione perchè quello che conta nel caso nostro è il Comune come ente politico-amministrativo. Questo è talmente ovvio che non è proprio il caso ch'io mi soffermi a commentarlo. Orbene, al collega Medici nell'istituire questo confronto è sfuggita una considerazione importante e cioè che il catasto agrario riporta soltanto i Comuni amministrativi così come erano nel 1929, mentre negli elenchi compilati dalla Commissione censuaria, non solo vi sono anche Comuni di nuova istituzione dopo il periodo bellico, ma trattasi di Comuni censuari. Ora tutti sanno che non sempre il Comune censuario corrisponde a quello amministrativo, ma talvolta quello amministrativo si scinde in più Comuni censuari ...

MEDICI, *relatore di maggioranza*. I Comuni della tabella sono tutti amministrativi.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Le assicuro che nella tabella, quelli di cui al vostro testo, sono Comuni censuari.

Perchè questo avviene? Perchè nel caso in cui un Comune amministrativo avesse una o più frazioni dove, per un complesso di ragioni, il classamento si differenziasse troppo da quello principale, vale a dire le qualità di coltura ed i redditi non fossero omogenei nell'un caso e nell'altro, il Catasto stacca la frazione stessa dal Comune amministrativo e crea un nuovo Comune censuario. In breve, prima si trattava di un solo Comune amministrativo, ed ora, invece, siamo di fronte, ad esempio, a due Comuni censuari. Il Catasto agrario del 1939 è ovvio che è rimasto fermo al primitivo Comune amministrativo. Per controllare questa faccenda, mi sono sobbarcato il compito di analizzare le caratteristiche Comune per Comune (sono più di 2.600). Da tale operazione ho potuto rilevare che il numero dei Comuni censuari di cui alla tabella (o di nuova istituzione, per effetto di quella specie di processo di cariocinesi che si è verificato nel periodo post-bellico) deve ridursi di 164 unità per rappresentare quello dei Comuni amministrativi. L'operazione, per causa della solita fretta, è stata condotta una volta sola e celermente, ma credo, se non presumo troppo, di non aver commesso errori, o, almeno, ben pochi errori. Soltanto dopo questa correzione è possibile istituire un confronto fra il numero dei Comuni amministrativi di cui al vostro testo, ed il numero dei Comuni amministrativi di cui al Catasto agrario, con l'aggiunta, per la Calabria, la Puglia e la Sardegna, anche di tutti o parte dei territori di alta collina, che, erroneamente, nel catasto agrario del 1910, furono considerati come tali dai rilevatori del luogo, mentre, non solo il Catasto agrario del 1929, ma anche noi stessi, in base ai concetti informatori dell'indagine, consideriamo aventi tali caratteristiche da poterli con tranquillità includere fra i territori di montagna. I risultati di queste rettifiche sono compresi nella seguente tabella in mie mani:

PROSPETTO COMPARATIVO DEL NUMERO ATTUALE DEI COMUNI AMMINISTRATIVI DI MONTAGNA A SECONDA DELLA ADOZIONE DEL TESTO DELLA MAGGIORANZA O DI QUELLO DELLA MINORANZA DELLA 8ª COMMISSIONE.

	Secondo il Catasto agrario del 1910 e del 1929-31	Comuni aggiunti in base alla rettifica di cui al secondo comma dell'emendamento della minoranza	Totale nº Comuni secondo il Catasto agrario corretto	Secondo il testo della Commissione		Numero dei Comuni in più che risulta adottando il criterio del Catasto agrario
				dichiarato nelle tabelle	a tabelle rettificate	
1. Piemonte	325	—	325	345	312	13
2. Lombardia.	377	—	377	279	255	122
3. Veneto	196	—	196	154	151	45
4. Venezia Tridentina .	185	—	185	239	177	8
5. Liguria	202	—	202	114	113	89
6. Emilia	89	—	89	66	66	23
7. Marche	76	—	76	35	34	42
8. Toscana	94	-	94	80	80	14
9. Umbria	37	—	37	40	37	—
10. Lazio	144	—	144	103	99	45
11. Abruzzi	286	—	286	191	181	105
12. Campania	174	—	174	78	81	93
13. Lucania	98	—	98	84	84	14
14. Puglie	4	14	18	6	6	12
15. Calabria	65	122	187	172	162	25
16. Sardegna	38	97	135	129	115	20
17. Sicilia	141	—	141	46	44	97
	2.531	233	2.764	2.161	1.997	767
				(differenza in meno = 164)		

Quali sono le conseguenze, allo stato attuale delle cose, della adozione dell'uno piuttosto che dell'altro criterio? Questo è il punto. Territorio montano è quello di cui al testo della Commissione, dice la Commissione. No, diciamo noi, territorio montano è quello di cui al nostro emendamento. Ma, oltre tutto il resto, il criterio della Commissione, è bene che lo sappiate onorevoli colleghi delle varie Regioni, comporta, rispetto al nostro criterio, le seguenti perdite: il Piemonte perde 13 Comuni di montagna, la Lombardia 122, il Veneto 45, la Venezia Tridentina 8, la Liguria 89, l'Emilia 23, le Marche 42, la Toscana 14, il Lazio 45, l'Abruzzo 105 (pensate, proprio una zona tipicamente montagnosa come l'Abruzzo, dovrebbe subire una simile falcidia), la Campania 93, la Lucania 14, le Puglie 12, la Calabria 25, la Sardegna 20, la Sicilia 97. Soltanto l'Umbria rimane alla pari con 37 Comuni nei due casi. Insomma, allo stato attuale delle cose, se si adottasse il criterio della Commissione invece di quello dell'emendamento da noi proposto, oltre al fatto della razionalità e della elasticità che quest'ultimo comporta, addirittura 767 Comuni su 1997 (Commissione) verrebbero non considerati appartenenti al territorio montano e quindi esclusi dai benefici della presente legge, e, quasi certamente, anche da quelli delle leggi future. Zone e regioni tipicamente di montagna verrebbero sacrificate in virtù di un criterio empirico, meccanico ed eminentemente restrittivo.

MEDICI, *relatore di maggioranza*. Ed ora dica in che consiste il vantaggio applicando il nostro metodo, altrimenti non è completo.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Con il vostro metodo non ci sono vantaggi di sorta, ma circa 800 Comuni di vera e propria montagna che non verranno considerati come tali.

MEDICI, *relatore di maggioranza*. Le risponderò dopo.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Egregio collega, avrei piacere che lei mi rispondesse subito ...

PRESIDENTE. Io non ho questo piacere, senatore Cerruti.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. ... perchè dopo non avrò più modo di controbattere le sue affermazioni. Del resto è un fatto incontestabile che anche voi stessi siete stati costretti a modificare il testo originario per mitigare gli effetti della meccanica rigidità del criterio adottato (esclusione dei redditi unitari oltre 1000 lire, ed inclusione dei Comuni anche non limitrofi). In altre parole, avete capito che era necessario avvicinarsi di più al criterio elastico, e nondimeno scientifico, del Catasto agrario per includere altri Comuni che, pur essendo di montagna, sarebbero rimasti esclusi. Però è fuori dubbio che così facendo avete assestato un grave colpo al vostro tanto decantato criterio meccanico e restrittivo. Per noi questo può essere un motivo di compiacimento, ma per tutto il vostro costrutto ciò dimostra una mancanza di sicurezza e di coerenza. Ed infatti vediamo nel caso pratico quello che potrà avvenire. Prima verranno compilati gli elenchi dei Comuni di montagna in base alla altimetria, al dislivello ed al censo. Vi figurate voi come resteranno di stucco quei Comuni che pur essendo insediati nell'àmbito dello stesso comprensorio si vedranno estromessi per un motivo o per l'altro. E notate bene che ciò avverrà per Comuni isolati o per gruppi sparsi di Comuni. Questi Comuni, già classificati o classificabili di montagna in base al Catasto agrario, in perfetta buona fede ed anche con tutte le buone ragioni, non potranno darsi pace che la legge possa di punto in bianco cambiare la natura dei luoghi, e perciò premeranno sempre finchè sia resa loro giustizia. In breve, per la elementare logica delle cose non potrete sottrarvi da questa reiterata pressione. Dovrete quindi riesaminare la posizione dei Comuni di cui trattasi. E qui viene il bello. Col criterio meccanico e restrittivo i suddetti Comuni sono rimasti esclusi, e perciò, nel riesaminare la loro posizione, proprio in conformità degli emendamenti che avete introdotti, dovrete adottare un altro criterio di classificazione. Ebbene questo criterio, checchè si dica, a meno che non vogliate cadere nel più banale empirismo, non potrà essere che quello adottato dal Catasto agrario. *Ergo*: gira e rigira, fatalmente dovrete ricorrere sempre al Catasto agrario, riveduto e corretto, vale a dire alla nostra proposta di emendamento. In altre parole, avete mitigato il criterio rigido e meccanico della proposta governativa mediante alcune correzioni, ma queste stesse correzioni essendo alquanto elastiche (ed è bene che così sia) vi riporteranno, almeno per gli 800 Comuni che rappresentano l'escursione della nostra propo-

sta nei confronti della vostra, all'apprezzamento sintetico dei vari elementi, delle loro mutue relazioni ed interdipendenze, ecc., e cioè al criterio adottato dal catasto agrario. Avete creduto di girare l'ostacolo, ma, per forza di cose, vi ritroverete al punto di prima e dovrete percorrere la strada che noi vi abbiamo indicata. In definitiva, sarete costretti a frantumare con le vostre stesse mani tutto il costrutto artificioso che tanto vi ostinate a difendere pur avendo, almeno in modo implicito mediante i successivi emendamenti, riconosciuta la sua irrazionalità. Ed allora, io vi domando, visto e considerato che le cose andranno a finire in tal modo non sarebbe logico, opportuno ed anche saggio accogliere senz'altro il nostro emendamento? Almeno la cosa, fin dalla partenza, sarà chiara e precisa ed avrà il grande pregio di non compromettere, per il presente e per il futuro, col peso che avrà senza dubbio una norma di legge, il carattere di una definizione. Lo so che non accetterete mai questa proposta, anche se nel vostro intimo foste convinti che noi abbiamo ragioni da vendere, unicamente perchè questa proposta viene da noi, e, purtroppo, tutto quello che viene da noi nasce con un vizio di origine e perciò deve essere sistematicamente respinto. Possiamo proporre la cosa migliore di questo mondo, ma la nostra sarà sempre una fatica di Sisifo. Vuol dire che andremo in paradiso.

GORTANI. Ma in Commissione abbiamo accolto tante proposte vostre.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Ad ogni modo non desidero passare sotto silenzio una osservazione che l'onorevole Ministro ha fatto durante la discussione generale. Egli, col proposito di rilevare una enormità, affermò in tono scherzoso che il Catasto agrario ha incluso il comune di Genova fra i territori di montagna. Da parte vostra si è sorriso come se il Catasto agrario avesse commesso una goffaggine. Ma non scherziamo! Per quelli che non lo sapessero dirò che il Catasto ha fatto benissimo ad includere il comune di Genova, non per la città in se stessa, ma per il suo retroterra effettivamente montagnoso. Non si tratta di certo del porto di Genova, non si tratta di certo della città e degli impianti industriali di Genova, ma si tratta piuttosto di quelle montagne brulle che si innalzano rapidamente alle spalle della città di Genova, le quali montagne hanno effettivamente bisogno di una bonifica integrale, molto di più di tante altre montagne, che, secondo le vostre proposte verrebbero incluse, mentre quelle del comune di Genova, e tante altre della Liguria, sarebbero estromesse. (*Interruzione del senatore Medici*). Insomma, il provedimento di legge che stiamo esaminando concerne la bonifica integrale del territorio montano, e cioè una serie di opere pubbliche e private, da eseguirsi sul terreno della montagna (strade, fabbricati rurali, consolidamento delle falde, rimboschimenti, miglioramenti fondiari, impianti irrigui, teleferiche, regimazione degli scoli, e così via), che non hanno nulla a che vedere coi problemi che sono propri del centro urbano e tanto meno se si tratta di un centro urbano con le caratteristiche che ha quello di Genova. Quindi non è proprio il caso di ricorrere a questa favola per criticare quell'opera poderosa e razionale di classificazione che il Catasto agrario ha compiuto. Ripeto: è la terra delle montagne che sono dietro a Genova che ha effettivamente bisogno di aiuto. Ci pensino bene i colleghi della Liguria perchè la loro Regione verrebbe falcidiata di ben 89 Comuni che sono di montagna non meno degli altri.

Ed ora vediamo un momento il rovescio della medaglia, e cioè soltanto alcuni dei Comuni di montagna che secondo il testo della Commissione verrebbero esclusi. Nel Piemonte, ad esempio, escludete Bruzolo (m. 489), Susa (m. 503), Torre Pellice (m. 516), Beruzzo (m. 575), Borgo San Dalmazzo (m. 641), Boves (m. 590), Dronero (m. 619), Roccasparvera (m. 674), Roccavione (m. 649), Muzzano (m. 580), Pralungo (m. 554), Aosta (m. 583), e così via. Se qualcuno andasse a dire agli aostani che il loro Comune non è di montagna, può stare sicuro che in un battibaleno verrà scaraventato nella Dora Baltea. Nel Veneto, escludete Belluno (m. 389); nel Lazio, escludete Belmonte (m. 755), Rieti (m. 402) e Riofreddo (m. 705); nell'Abruzzo, escludete Avezzano (m. 697), l'Aquila (m. 721), Sulmona (m. 403), Campobasso (m. 700); in Lucania, escludete Ruvo del Monte (m. 630), Satriano (m. 630), Vaglio Lucano (m. 953); in Calabria, escludete Torre di Ruggiero (m. 594), Delianova (m. 583), Santa Cristina (m. 510); in Lombardia, escludete Sondrio (m. 307).

Ma qui scherziamo? Vorrei vedere lo stupore dei montanari di questi Comuni! Essere convinti — con tutte le buone ragioni di questa terra — di vivere in un Comune di montagna, magari nel centro di un comprensorio dichiarato territorio montano, e poi, o per effetto dell'altimetria o per effetto del censo, essere trattati diversamente dai montanari dei Comuni limitrofi! Ecco quali scherzi combina la cecità di un criterio meccanico. Si dirà che gli esclusi potranno ricorrere. Sta bene. Però è fuori dubbio che per quelli che ricorreranno, e saranno perlomeno un migliaio di Comuni, dovrete applicare non più il vostro, ma il nostro criterio. *Ergo*: dovrete per forza di cose adottare il criterio del Catasto agrario. Questa è la conclusione, e badate bene che non c'è via di scampo. Sarà quello che vedremo.

Concludendo, le critiche che vennero rivolte al nostro criterio sono senz'altro destituite di fondamento, e, prima fra tutte, quella della necessità di non disperdere i pochi fondi disponibili. Parlare di dispersione di fondi in questo caso quando si presenta un bilancio statale come quello che voi avete presentato è veramente una cosa penosa e triste. Ed è puerile ogni altra critica di ordine tecnico: si disperdono i fondi passando da 10.398.000 ettari a 10.445.000 ettari (dico 10.445.000 ettari perchè la vostra cifra di 10.631.000 ettari è sbagliata)? Ma insomma! Si disperdono i fondi quando si tratta in ogni caso di una serie di opere organiche che non si possono frammentare un po' di qua ed un po' di là, come farebbe comodo? O piuttosto, si tratta solo del fatto che questo emendamento viene proposto dalla sinistra? Ecco tutto.

Perciò, sia per ragioni evidenti ed inconfutabili di ordine tecnico, economico e sociale, sia per non compromettere con una errata base di partenza i provvedimenti di là la venire, sia per ragioni di equità e di giustizia, sia per ragioni di organicità e di razionalità, teoriche od operative ch'esse siano, e così via, noi, nell'interesse della montagna e dei montanari, insistiamo più forte che mai affinchè sia accolto in pieno il nostro emendamento all'articolo uno.

MUSOLINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOLINO. Onorevole Ministro, uno dei più gravi difetti di questo disegno di legge ministeriale consiste nel fatto di non avere tenuto presenti le esigenze della montagna meridionale nè le leggi che riguardano queste montagne meridionali. Vi è una legge del 7 luglio 1908 con la quale è stabilito il trasferimento degli abitati che si trovano in zona pericolosa. Il trasferimento degli abitati naturalmente viene eseguito dalla parte più alta verso le regioni più basse. Ora gli abitanti di questi paesi, per questa legge e in base all'articolo 1, non godrebbero dei benefici, perchè l'articolo 1 non si richiama alla legge del 7 luglio 1908. Per questo io chiedo che l'emendamento Cerruti sia approvato perchè nell'ultimo suo comma comprende anche, per analogia, gli abitati che verranno trasferiti. Aggiungo che questo trasferimento ha già cominciato a verificarsi per Caulonia, per Africo, ecc. Chiedo dunque che il Senato approvi l'emendamento Cerruti, comprendente anche la legge del 7 luglio 1908.

PRESIDENTE. Il senatore Cerruti ed altri senatori hanno proposto, subordinatamente a quello principale, testè illustrato, due emendamenti: il primo tendente a sostituire nel primo comma del testo della Commissione la parola: « interamente » con l'altra: « prevalentemente »; il secondo tendente ad aggiungere, dopo il primo comma, il seguente periodo:

« La quota altimetrica ed il dislivello contemplati nel presente comma sono ridotti a metri 550 per i Comuni censuari dell'Appennino centro-settentrionale ed a metri 450 per quelli del Mezzogiorno e delle Isole ».

Ha facoltà di parlare il senatore Cerruti per illustrare questi emendamenti.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Col fissare, nel testo della Commissione, che il Comune censuario debba essere situato « interamente » al di sopra dei 600 metri di altitudine, avete codificato una norma estremamente rigida e non priva di conseguenze. Infatti, è sufficiente che il territorio di un Comune censuario discenda per pochi metri di livello al di sotto dei 600 metri perchè, nel caso in cui non vi soccorra l'altra norma del dislivello, il Comune di cui trattasi, a prescindere dal reddito medio, debba essere escluso dagli elenchi dei territori montani. Una simile rigidità è quanto di più assurdo si possa immaginare. Ammettete, sempre a prescindere dal reddito, che sia considerato come Comune montano quello che parte dal livello

del mare ed arriva a 600 metri di altitudine, e poi escludete da tale classificazione un Comune che al sommo sia situato a 1000 metri e solo per un piccolo lembo, poniamo di 5 o 10 metri, discenda al di sotto della quota di 600? Ma è possibile che non vi rendiate conto della assurdità e della iniquità di una simile pretesa? Ho citato questo esempio, ma potrei citarne molti altri. È inutile, se non accoglierete la nostra proposta principale di far riferimento al catasto agrario riveduto e corretto come nel nostro emendamento, ad ogni pie' sospinto vi troverete di fronte ad una serie di enormità di questo genere. Perciò, in linea subordinata, noi proponiamo che nel caso in cui il nostro emendamento principale non fosse accolto, perlomeno si sostituisca al termine « interamente » il termine « prevalentemente ». Faccio presente che anche il Catasto agrario, e qualsiasi altro rilevamento statistico di carattere ufficiale, nell'esporre i dati che sono specifici di un Comune, citano sempre la quota media dell'abitato, la quota massima e quella minima del territorio comunale, ed infine, i limiti più ristretti in cui, altimetricamente parlando, si trova ubicato in prevalenza, dico in prevalenza, il territorio comunale. Nessuna monografia scientifica che si rispetti assumerebbe posizioni così assolute e così drastiche come quella da voi proposta. E con una legge vorremmo noi essere così unilaterali e drastici, calpestando qualsiasi criterio di ordine razionale e statistico, tanto nella metodologia quanto nella pratica applicazione?

Circa la nostra proposta di emendamento di cui al capoverso successivo è chiaro che, adeguandoci alla reale situazione dei luoghi, nonchè alla concomitanza ed alla interdipendenza delle condizioni oggettive, noi tendiamo, sempre nel caso in cui il nostro principale emendamento fosse respinto, a correggere la meccanicità e la rigidità della vostra proposta. Questa nostra subordinata parte infatti dalla premessa che la montagna italiana, anche nei confronti dell'altitudine e del dislivello, data la sua indiscutibile varietà fisica, economica ed anche nei riflessi sociali, non è la medesima cosa dovunque, ma assume aspetti nettamente diversificati a mano a mano che si discende dal nord verso il sud. Non abbiamo però voluto abbondare nella casistica per non creare confusioni. Ci siamo quindi limitati a proporre solo tre distinzioni: per le Alpi, tanto per l'altimetria quanto per il dislivello, non proponiamo alcuna variante, vale a dire non modifichiamo affatto la quota di 600 metri; per l'Appennino centro-settentrionale, proponiamo, tanto in un caso come nell'altro, che la quota sia ridotta da metri 600 a metri 550; per l'Appennino meridionale e per le Isole proponiamo, rispettivamente, che la quota sia ridotta a metri 450. Colui che conosca la situazione dei luoghi, e cioè delle Alpi, dell'Appennino centro-settentrionale, di quello meridionale e delle Isole, non potrà fare a meno di ammettere come in tal modo sia manifesta la piena aderenza delle varie quote altimetriche da noi proposte, sia pure in linea di massima, con la visione sintetica della complessa fenomenologia dell'una e dell'altra località, in termini di possibile e sommaria comparazione, agli effetti della definizione del territorio montano. La quota di 600 metri per tutta l'Italia è un assurdo. Così agendo si danneggia l'Italia meridionale e quella insulare. Del resto voi stessi siete stati costretti a modificare il criterio del primitivo testo proposto dal Governo in riferimento alla legge sulla finanza locale, introducendo a fianco del livello unico di 600 metri per tutta l'Italia, quello del dislivello fra la quota massima e quella minima del territorio comunale. Fu o non fu un adeguamento, a nostro avviso piuttosto mal riuscito, alla reale situazione dei luoghi? Però non ci siamo ancora. Occorre accorciare le distanze. Da rilievi ed indagini che ho fatto in proposito, con questo emendamento potremmo avvicinarci assai alla classificazione del Catasto agrario. Intanto, fate pure come volete, ma al Catasto agrario, o di buon grado o di malgrado, dovrete fatalmente arrivarci. Ciò premesso, confidiamo che il Senato, qualora respingesse il nostro emendamento principale, voglia almeno accogliere questa subordinata.

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti aggiuntivi. Si dia lettura di quello del senatore Gortani.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

« Aggiungere in fine il seguente comma:

" Allo scopo di meglio assicurare la perequazione delle tariffe di estimo catastale, a partire dal 1° luglio 1952 sono riaperti per

12 mesi i termini per la presentazione dei ricorsi da parte delle Commissioni censuarie provinciali limitatamente ai Comuni classificati montani nel catasto agrario " ».

GORTANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GORTANI. Ritiro questo emendamento.

PRESIDENTE. Si dia allora lettura dell'emendamento aggiuntivo del senatore Macrelli.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

« Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

" I territori che al momento dell'entrata in vigore della presente legge si trovino classificati bacini montani ai sensi della legge 30 dicembre 1923, n. 3267, ed i comprensori di bonifica già classificati ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, per la parte che sarà riconosciuta dal Ministero dell'agricoltura e foreste suscettibile dell'applicazione di detta legge del 1923, si intendono senz'altro classificati come comprensori di bonifica montana ai sensi della presente legge.

" La Commissione ha facoltà di includere nell'elenco stesso anche i Comuni censuari quando abbiano pari condizioni economico-agrarie dei precedenti nonchè i Comuni che presentano le prescritte caratteristiche altimetriche e che sono stati riconosciuti per il loro intero territorio, danneggiati per eventi bellici ai sensi del decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, n. 33 " ».

MACRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACRELLI. Signor Presidente, per la prima parte del mio emendamento interverrò a proposito dell'articolo 14; quindi lo ritiro in questa sede. Per il secondo comma, aderisco invece ad nuovo emendamento formulato dal collega Gortani, che ho gia firmato.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento aggiuntivo del senatore Cappellini. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

« Aggiungere in fine il seguente comma:

" I Comuni situati sull'Appennino tosco-emiliano-marchigiano sul cui territorio ebbe sede la cosiddetta 'linea gotica' sono ammessi ai benefici della presente legge " ».

PRESIDENTE. Il senatore Cappellini ha facoltà di parlare per svolgere questo emendamento.

CAPPELLINI. Non dirò molte cose a proposito di questo emendamento, anche perchè ritengo di trovare consenziente il Senato nell'accettazione dell'emendamento stesso.

Questa mia convinzione trae origine dal fatto che parecchi oratori fra quelli che sono intervenuti nella discussione generale hanno parlato della linea gotica e dei danni che ha subìto in relazione all'ultima guerra, per cui credo che dovrebbero anche essi essere d'accordo sull'accettazione di questo mio emendamento.

Però nella giornata di ieri ho ricevuto un manifesto stampato a cura della amministrazione provinciale di Pesaro-Urbino, che ritengo anche l'onorevole Ministro abbia ricevuto, sebbene non credo abbia avuto il tempo di esaminarlo: manifesto che desidero leggere al Senato, perchè, oltre che riferirsi alla legge che noi discutiamo, in modo particolare si lega all'emendamento da me presentato.

Premetto che questo manifesto riproduce un ordine del giorno votato dal Consiglio dell'Amministrazione provinciale di Pesaro-Urbino all'unanimità: vale a dire dai comunisti, dai socialisti, dal Partito democristiano, repubblicano, socialdemocratico, ed anche da qualche indipendente. Il manifesto, che è stato diramato in tutta la Provincia ed ha per titolo: « Per la salvezza e la rinascita dei territori montani » così si esprime: « Il Consiglio provinciale ha votato all'unanimità il seguente ordine del giorno: " il Consiglio provinciale di Pesaro-Urbino, riunito in sessione ordinaria il 30 aprile 1951, esaminato il progetto di legge di iniziativa governativa n. 2054, relativo ai provvedimenti in favore dei territori montani, considerato che l'articolo 1 del detto progetto di legge classifica in modo troppo restrittivo i territori montani e i Comuni censuari situati interamente al disopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica e la superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri, constatato che ove fosse adottata una simile formulazione, nella nostra

Provincia che, secondo la valutazione dell'Ispettorato compartimentale delle foreste, conta 165.000,067 ettari di montagna, pari al 57,2 per cento dell'intera superficie territoriale, solamente 14 Comuni — qui si parla di 14 Comuni ma io credo che siano anche in minore numero — rientrerebbero nei benefici previsti dalla legge, restando esclusa gran parte del territorio montano; considerato che il progetto di legge prevede all'articolo 12 uno stanziamento complessivo di 32 miliardi suddivisi in cinque esercizi, somma assolutamente inadeguata ai bisogni della montagna italiana, in quanto la sola provincia di Pesaro, secondo le previsioni dell'Ispettorato forestale, necessita per opere di sistemazione montana di ben sette miliardi; constatato che la provincia di Pesaro, secondo l'indagine effettuata dall'Alto Commissariato per la sanità, conta sei centri urbani, 124 frazioni agglomerate e 82 frazioni sparse sprovviste di acquedotto, che nel periodo post-bellico sono stati rimboschiti cento ettari sui 20 mila necessari di opere di sistemazione, atteso che per l'esiguità dello stanziamento la provincia di Pesaro non rientrerebbe in esso che in misura irrisoria, rendendosi in tal modo inoperante nel nostro territorio la proposta di legge, considerato infine che il disegno di legge, all'infuori della costituzione dei consorzi già prevista dalle leggi precedenti non contempla una preminente ed effettiva partecipazione degli enti e degli istituti locali nello studio della gradazione e della soluzione dei problemi che direttamente interessano le popolazioni da esso rappresentate, fa voti perchè l'articolo 1 del progetto di legge venga modificato nel senso che tra le zone montane debbano essere inclusi, con l'esclusione di ogni criterio facoltativo, tutti i Comuni che registrano un basso stato di vita delle popolazioni, una economia depressa, uno stato delle colture e dei terreni richiedenti un immediato ed organico intervento da parte dello Stato, perchè i fondi stanziati vengano elevati in misura tale da poter garantire una effettiva ed organica sistemazione montana della cui carenza la nostra Provincia risente attualmente le disastrose conseguenze, perchè nella legge siano inserite norme intese ad ammettere preminentemente ed efficacemente la partecipazione diretta degli Enti e degli istituti locali all'attuazione dei provvedimenti a favore dei territori montani ".

« Manda il presente ordine del giorno al Ministero dell'agricoltura, alle Commissioni dell'agricoltura del Senato e della Camera e a tutti i parlamentari delle Marche perchè sostengano in sede legislativa le giuste esigenze e rivendicazioni delle nostre zone fortemente depresse ».

Questo è il manifesto ed io credo sia superfluo aggiungere che condivido ciò che ha detto il relatore di minoranza, senatore Cerruti, circa le modifiche all'articolo 1. Penso che dello stesso avviso debbano essere per lo meno i parlamentari delle Marche che fanno parte di questa Assemblea, poichè essi pure sono stati invitati ad appoggiare questa richiesta che trae origine dalle decisioni prese in sede di Consiglio provinciale, all'unanimità, come ho detto, e quindi anche con il voto dei Consiglieri democristiani.

Per quanto riguarda l'emendamento esso non si limita alla Provincia di cui particolarmente mi occupo, ma riguarda tutto il territorio tosco-emiliano-marchigiano attraversato a suo tempo dalla linea gotica. Per quanto concerne quella parte della linea gotica situata nel territorio della mia Provincia che conosco abbastanza bene, anche perchè ho direttamente contribuito alla distruzione delle opere che durante la guerra i tedeschi e i fascisti vi costruirono e che noi avevamo il dovere di distruggere per rendere difficile la vita all'occupante, debbo dire che l'invasore e il suo servo fascista la resero un mucchio di rovine: interi villaggi e frazioni rasi al suolo, piantagioni di viti e alberi da frutto tagliati, profondi fossati anticarro scavati lungo la sponda sinistra del Feglia, ettari e ettari di fertile terreno cosparsi di mine ad alto potenziale, molte delle quali successivamente recuperate, ma purtroppo tuttora ve ne sono qua e là sparse tanto che non sono rari gli incidenti di agricoltori i quali perdono la vita o rimangono mutilati di arti perchè nei loro terreni vi sono ancora mine inesplose.

A me pare che una legge come questa deve estendere i suoi benefici alle zone attraversate dalla linea gotica, le quali tanti danni hanno subìto, per cui mi auguro che l'emendamento da me presentato venga senz'altro accolto dalla

Commissione, dall'onorevole Ministro e dal Senato.

PRESIDENTE. Avverto che il senatore Gortani, insieme con altri senatori, ha proposto di aggiungere alla fine del quarto comma le seguenti parole:

« con particolare riguardo ai Comuni già classificati montani nel catasto agrario ed a quelli riconosciuti, per il loro intero territorio, danneggiati per eventi bellici ai sensi del decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, n. 33 ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Gortani per svolgere questo emendamento.

GORTANI. Onorevoli colleghi, non occorrono molte parole: si tratta di un emendamento il quale cerca di venire incontro alle domande della opposizione come anche alle proposte del senatore Macrelli. Si dà alla Commissione censuaria centrale la facoltà generica di includere fra i Comuni montani quelli aventi parità di condizioni economiche con i Comuni classificati montani in base ai commi precedenti, ma si richiama in modo particolare la sua attenzione sui Comuni già classificati montani nel catasto agrario e su quelli più gravemente danneggiati dalla guerra.

Con questo, noi veniamo incontro e alle domande del senatore Cappellini e a quelle del senatore Macrelli. Si tratta quindi di un emendamento conciliativo che dovrebbe, a mio avviso, raccogliere l'adesione di tutti.

PRESIDENTE. Invito il senatore Medici a dare l'avviso della maggioranza della Commissione sui vari emendamenti.

MEDICI, *relatore di maggioranza*. Ricordo al Senato che le conclusioni cui è addivenuta la Commissione nella sua maggioranza sono state precedute da due anni di studi e di ricerche compiute da una Commissione tecnica costituita dal Ministro delle finanze, la quale, era partita proprio dal catasto agrario, successivamente, si rese conto che applicando il catasto agrario si sarebbero avute gravi sperequazioni, e perciò ha suggerito il criterio meccanico, completato dalla disposizione contenuta nell'articolo 1 (secondo la quale la Commissione censuaria centrale può aggiungere altri Comuni che siano in analoghe condizioni economico-agrarie) che permette di evitare le incongruenze che si teme possano verificarsi. Devo aggiungere, a chiarimento, che l'errore di metodo rilevato dal collega Cerruti non mi sembra sia tale perchè l'errore si fa invece, quando si confrontano i Comuni fra di loro; e ciò perchè i Comuni non sono omogenei. Abbiamo, infatti Comuni di 50 mila ettari e Comuni di 5.000 ettari. I confronti devono essere fatti fra le superfici. Se il criterio del catasto agrario porta alla conclusione che gli ettari di superficie montana sono 10 milioni e 600 mila, il metodo della Commissione porta a 10 milioni e 400 mila ettari. La differenza è solo di 200 mila ettari; e sarà sufficiente che la Commissione censuaria centrale includa una decina di Comuni in più di quelli che non sarebbero compresi con il metodo meccanico perchè la superficie di montagna sia la stessa con i due criteri. La Commissione si è preoccupata di evitare le sperequazioni. Infatti, se volessi andare sul piano polemico direi che la Calabria sarebbe duramente colpita in quanto nel catasto agrario sono comprese solo poche superfici di montagna; e data la natura dell'emendamento Cerruti, che non permetterebbe ulteriori estensioni, sarebbero sacrificati grandi territori della Sardegna.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Ma questo non è vero. Non dica cose non vere. Siamo due tecnici. L'emendamento che ho presentato dice...

MEDICI, *relatore di maggioranza*. Quindi la maggioranza della Commissione è dolente di non poter accogliere il suggerimento della minoranza; e siccome questa discussione era stata amplissima in Commissione, ritenevamo che fosse ozioso ripeterla qui.

Per quanto si riferisce al secondo emendamento sostitutivo della parola « interamente » con la parola « prevalentemente » faccio presente i pericoli della indeterminazione.

Ricordo altresì la contraddizione, che si ripete continuamente, fra le reiterate dichiarazioni sull'irrisorietà dei mezzi e la superficie che si vuole sempre estendere. Ricordo, infine, che personalmente ero contrario anche alla tesi accolta dalla maggioranza, e nella mia relazione avevo proposto un criterio più restrittivo che riduceva a 8 milioni 900 mila ettari la superficie di montagna. Ciò dichiarato mi rimetto al

Senato, a nome della maggioranza, circa la sostituzione della parola « interamente » con « prevalentemente ».

A nome della maggioranza mi permetto di suggerire la sostituzione della parola « interamente » con le parole « per almeno il 90 per cento della loro superficie ». In questo modo avremmo un parametro preciso, che consentirebbe alla Commissione tecnica di procedere speditamente.

MILILLO. Prevalentemente vuol dire 51 per cento; è preciso anche questo concetto.

MEDICI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione propone: « per almeno il 90 per cento della loro superficie ».

Circa l'ultimo emendamento illustrato, mi sembra che i concetti del senatore Cappellini che non vedo presente...

PRESIDENTE. Onorevole relatore, deve dare il suo avviso sull'emendamento aggiuntivo al primo comma proposto in via subordinata dal senatore Cerruti.

MEDICI, *relatore di maggioranza*. Credevo di averlo già dato con la mia risposta. Comunque la Commissione è contraria, per il fatto che riducendo il livello altimetrico, si estende di molto la superficie di montagna; e mi meraviglia che coloro i quali dicono che questa legge è ridicola ed i mezzi sono irrisori, vogliono estendere ancora la superficie di montagna. (*Interruzioni dalla sinistra*).

L'ultimo punto riguarda i territori che hanno sofferto eventi bellici. Mi sembra che l'emendamento del senatore Cappellini sia stato assorbito dall'emendamento proposto dal senatore Macrelli, a sua volta sostituito dall'emendamento Gortani. Quindi la Commissione è favorevole ad accogliere l'emendamento Gortani, che considera assorbente gli emendamenti Cappellini e Macrelli.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, la prego di dare il suo avviso sulle diverse proposte di modificazione.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non ho nulla da aggiungere a quello che ha detto il relatore di maggioranza.

PRESIDENTE. Senatore Cerruti, mantiene i suoi emendamenti?

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Li mantengo.

PRESIDENTE. Senatore Gortani, mantiene l'emendamento aggiuntivo al quarto comma?

GORTANI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Senatore Cappellini?

Voce. È assente.

PRESIDENTE. S'intende allora che il senatore Cappellini mantiene il suo emendamento, perchè per gli emendamenti non vale la norma stabilita dal Regolamento per gli ordini del giorno, secondo cui l'assenza del presentatore di un ordine del giorno nel momento in cui dovrebbe rispondere se intenda o meno mantenerlo implica la decadenza dell'ordine del giorno stesso.

Senatore Rocco, mantiene il suo emendamento sostitutivo?

ROCCO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo presentato dal senatore Rocco, che più si allontana dal testo della Commissione. Se ne dia nuovamente lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

« Sono considerati montani i Comuni i quali abbiano comunque una qualsiasi parte del loro territorio al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare ».

PRESIDENTE. Coloro i quali sono favorevoli a questo emendamento, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo, sono pregati di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'emendamento sostitutivo dell'intero articolo, proposto — in via principale — dal senatore Cerruti per la minoranza della Commissione. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

« Ai fini dell'applicazione della presente legge sono considerati territori montani i Comuni compresi nella " Regione agraria di montagna " del Catasto agrario del 1929-31, secondo l'elenco allegato alla presente legge.

« Inoltre, per la Calabria, la Puglia e la Sardegna, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, l'Istituto centrale di statistica, sentiti i competenti Comitati provinciali di cui al successivo articolo 33-*bis*, provvederà ad includere nell'elenco della " Regione

agraria di montagna" anche quei Comuni il cui territorio sia prevalentemente situato nelle zone classificabili di alta collina secondo i criteri previsti nel 1929-31 per la catastazione agraria del Mezzogiorno e delle Isole.

« I Comuni che si trovino in condizioni analoghe a quelle dei territori di cui ai precedenti commi, su richiesta dell'Amministrazione comunale o, in difetto, dell'Amministrazione provinciale, possono essere classificati territori montani con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, sentiti l'Istituto centrale di statistica ed i competenti Comitati provinciali di cui al successivo articolo 33-*bis* ».

PRESIDENTE. Coloro i quali sono favorevoli a questo emendamento, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo, sono pregati di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Procediamo allora alla votazione dei vari commi del testo della Commissione e dei relativi emendamenti modificativi ed aggiuntivi.

Senatore Cerruti, accetta la proposta della maggioranza della Commissione di sostituire nel primo comma, alla parola: « interamente » le altre: « per almeno il 90 per cento della loro superficie »?

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Mantengo il mio emendamento. La parola: « prevalentemente », da me proposta in sostituzione di: « interamente », significa appena al di là del 50 per cento e non il 90 per cento.

MILILLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILILLO. Non mi rendo conto delle obiezioni del senatore Medici circa la sostituzione proposta dal senatore Cerruti. Perchè la parola: « prevalentemente » dovrebbe dar luogo ad incertezze e dovrebbe richiedere volta per volta non so quale giudizio concreto? Quando si dice prevalentemente, evidentemente si dice per il 51 per cento. Ora la Commissione dica chiaramente che non vuole adottare questo criterio, ma che questo criterio possa dar luogo ad inconvenienti non è assolutamente esatto. Sta di fatto che la Commissione si oppone alle richieste che noi stiamo facendo, alle nostre proposte, perchè esse tendono ad estendere adeguatamente la portata dell'articolo. La verità è che con le nostre proposte, anche se l'articolo subisce una estensione, la subisce a favore proprio di quei territori montani che più hanno bisogno dell'intervento dello Stato. Nel testo della Commissione l'articolo 1 danneggia in modo grave gli interessi delle regioni montane meridionali. Questo è un punto sul quale richiamo la precisa attenzione del Senato. Se è vero che i territori montani sono dei territori ad economia povera, se è vero che questa legge tende a migliorare le loro condizioni, è evidente che noi dobbiamo preoccuparci, pur facendo la necessaria graduatoria per la limitatezza dei mezzi di cui disponiamo, dei territori che maggiormente hanno bisogno di questa legge.

Questi territori sono soprattutto territori dell'Italia meridionale. L'articolo 1 si ispira a un criterio uniforme e meccanico, nessuno ha dato spiegazioni convincenti sulla mancata differenziazione tra montagna alpina e montagna appenninica, montagna del nord e montagna del sud. Ora questa uniformità di criteri danneggia estremamente la montagna meridionale. Ci pensino, ci riflettano i senatori meridionali e si rendano conto che con le nostre proposte veniamo incontro al Mezzogiorno o quanto meno evitiamo che il Mezzogiorno subisca ancora una volta una grave ingiustizia.

CARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARELLI. Voterò l'emendamento proposto dall'onorevole Cerruti; ritengo armonico questo emendamento anche perchè si ricollega alla dichiarazione del primo comma. La Commissione ha altresì la facoltà di includere nell'elenco i Comuni i quali, pur non trovandosi nelle condizioni di cui al primo comma, presentino pari condizioni. Ora non vedo perchè un Comune intero possa essere incluso e mezzo Comune no.

ZIINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZIINO. Riguardo alle affermazioni di fatto mi associo a quanto ha detto il senatore Milillo, perchè quello che egli afferma per l'Italia meridionale risponde al vero.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Voglio semplicemente far rilevare che le affermazioni del senatore Ziino, il quale è padronissimo di associarsi a chi vuole, sono vere soltanto in parte. Basterebbe un piccolo esame, ad esempio, di quanto succede in Calabria col criterio proposto dal senatore Cerruti e di quel che succede nella stessa zona con la proposta del testo governativo o di quello della Commissione, per constatare che in base al testo governativo avviene esattamente il contrario di ciò che il senatore Ziino ritiene debba avvenire.

Si è parlato della Valle d'Aosta. Per la Valle d'Aosta basta raffrontare gli elenchi dei Comuni compresi nell'una o nell'altra formula per constatare che, salvo uno o due Comuni e Aosta città, tutti gli altri Comuni della Valle d'Aosta figurano tra i territori montani sia con la formula del testo governativo che quella della Commissione. (*Interruzione del senatore Milillo*).

Per quanto riguarda la parola: « prevalentemente », vorrei far notare che quando l'onorevole Cerruti ha illustrato la richiesta dell'emendamento sostitutivo, certo per commuoverci tutti, ha detto che con la parola: « interamente » si correva il rischio di escludere dei Comuni i quali avessero un pezzettino di territorio (e io mi attendevo di sentirmi dire addirittura un piccolo appezzamento di terreno) sotto i 600 metri. Per questo mi pare che opportunamente la Commissione attraverso il relatore di maggioranza abbia proposto che quel « prevalentemente » si specificasse in una certa percentuale, capace di correggere automaticamente i piccoli errori. Per i grossi errori il meccanismo escogitato dalla Commissione, rinforzato dall'emendamento del senatore Gortani, offre la possibilità di tutte le correzioni ed è rivolto a prendere in considerazione non solo i Comuni della zona gotica e della provincia di Pesaro in particolare, ma anche i Comuni dell'Italia meridionale.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Medici se la maggioranza della Commissione insista nella sua proposta.

MEDICI, *relatore di maggioranza*. I colleghi appartenenti alla maggioranza della Commissione dell'agricoltura, per venire incontro ai desideri espressi, mi hanno fatto giungere la proposta di ridurre la percentuale dal 90 per cento all'80 per cento. Perciò la Commissione si dichiara favorevole a questa ulteriore riduzione.

PRESIDENTE. Senatore Cerruti, è favorevole alla proposta dell'80 per cento?

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Non sono favorevole, signor Presidente. Il termine « prevalentemente » agirebbe di fatto non appena si andasse oltre il 50 per cento. Da una frazione appena oltre il 50 per cento, come nella nostra proposta, all'80 per cento come nella proposta della Commissione corre ancora troppo divario. Accogliendo il suggerimento degli onorevoli colleghi della mia parte propongo che, almeno almeno, si arrivi al 70 per cento.

PRESIDENTE. Senatore Medici, accetta la misura del 70 per cento?

MEDICI, *relatore di maggioranza*. Personalmente desidero dire che sono contrario a tutti questi emendamenti. Come rappresentante della Commissione, obbedendo alla maggioranza, ho subìto la proposta del 90 e poi dell'80 per cento. Ora la Commissione è intransigente sull'80 per cento.

BERTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE. Io dichiaro di essere contrario a tutta questa specie di transazioni e di compromessi sul testo di un articolo. Io sono per il testo proposto dalla Commissione col consenso del Ministro, non perchè sia contrario alle osservazioni che sono state fatte dai senatori Cerruti e Milillo; comprendo anzi perfettamente come vi possano essere dei Comuni i quali non si possono considerare di zona montana, mentre hanno forse maggior bisogno di essere aiutati di quel che non abbiano certi Comuni della zona montana i quali finanziariamente si trovano, per altre ragioni, in buone condizioni. Appartengo ad una provincia che è quasi tutta in zona compresa fra montagna e anti-montagna, e cioè fra i 400 e i 700-800 metri, ed avrei particolare titolo a interloquire. Ma dal momento che la Commissione censuaria centrale può far partecipare ai benefici dei Comuni di alta montagna anche Comuni che non abbiano nessuno dei requisiti che sono richiesti per i Comuni di alta montagna, parmi non vi sia altro da dire o da chiedere.

Lasciamo a questa Commissione di decidere, perchè, quando voi mi dite « prevalentemente », chi è che stabilisce la portata di tale parola? « Prevalentemente » di uno, di dieci, di quindici? Bisognerà per forza che qualche Istituto o Commissione decida. Questo nostro contrattare fra il 10, il 20, il 50, l'80 non è nè opportuno, nè efficace, perchè le questioni rimarranno, e bisognerà risolverle proprio per rendere operativa la legge. Lasciate che la Commissione giudichi caso per caso (più ne introdurremo e più me ne rallegrerò); si eviteranno delle difficoltà che indiscutibilmente ci saranno se noi mettiamo un parametro fisso nella legge a risolvere queste questioni. Dichiaro pertanto di essere esattamente, recisamente per il testo proposto dalla Commissione d'accordo col Ministro, per cui la Commissione censuaria centrale potrà ammettere ai benefici anche i Comuni che non abbiano i requisiti di cui alla prima parte dell'articolo. (*Applausi*).

CONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Non sono d'accordo con la maggioranza della Commissione perchè non voglio nessuna percentuale la quale ridurrebbe la possibilità che la Commissione censuaria ha di poter decidere.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Dichiaro che voterò l'emendamento proposto dalla maggioranza della Commissione dell'80 per cento, perchè le osservazioni del senatore Bertone sarebbero state perfettamente ragionevoli solo ove l'ultimo comma dell'articolo fosse stato formulato in modo diverso. Ma quando si parla di Comuni contermini o limitrofi...

MEDICI, *relatore di maggioranza*. Anche non limitrofi.

DE LUCA. E allora voterò questo emendamento, anche perchè la Commissione ha la possibilità di uscire dai Comuni limitrofi.

PRESIDENTE. Riassumendo: sulla prima parte del comma primo vi sono due emendamenti. Il primo è del senatore Cerruti, il quale propone di sostituire alla parola: « interamente » l'altra: « prevalentemente »; il secondo emendamento, della maggioranza della Commissione, tende a sostituire alla parola predetta le altre: « per almeno l'80 per cento della loro superficie ».

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Dichiaro formalmente di sostituire il mio emendamento con quest'altro: « per almeno il 70 per cento della loro superficie ».

CARELLI. Dichiaro di fare mio l'emendamento primitivo del senatore Cerruti.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento tendente a sostituire alla parola: « interamente » l'altra: « prevalentemente ».

Questo emendamento, già proposto dal senatore Cerruti e ora fatto proprio del senatore Carelli, non è accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Cerruti, tendente a sostituire alla parola: « interamente » le altre: « per almeno il 70 per cento della loro superficie ». Anche questo emendamento non è accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'emendamento proposto dalla maggioranza della Commissione e accettato dal Governo, tendente a sostituire alla parola: « interamente » le altre: « per almeno l'80 per cento della loro superficie ». Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti il primo comma dell'articolo 1 così emendato. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

« Ai fini dell'applicazione della presente legge sono considerati territori montani i Comuni censuari situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al disopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri, sempre che il reddito imponibile medio per ettaro censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, maggiorati

del coefficiente 12 a' sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, non superi le lire 2.400 ».

PRESIDENTE. Su questa seconda parte del primo comma non sono stati presentati emendamenti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Ricordo che è stato presentato un emendamento aggiuntivo al primo comma da parte del senatore Cerruti e di altri senatori. Se ne dia nuovamente lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

« La quota altimetrica ed il dislivello contemplati nel presente comma sono ridotti a metri 550 per i Comuni censuari dell'Appennino centro-settentrionale, ed a metri 450 per quelli del Mezzogiorno e delle Isole ».

PRESIDENTE. Metto ai voti questo emendamento, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Si dia ora lettura del secondo comma, sul quale non sono stati presentati emendamenti.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

« Sono escluse dal conteggio del reddito medio di cui al comma precedente le qualità di coltura, il cui reddito complessivo dominicale e agrario per ettaro sia superiore a lire 12.000 ».

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura del terzo comma, sul quale non sono stati presentati emendamenti.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

« La Commissione censuaria centrale compila e tiene aggiornato un elenco nel quale, d'ufficio o su richiesta dei Comuni interessati, sono inclusi i territori montani. La Commissione censuaria centrale notifica al Comune interessato e al Ministero dell'agricoltura e foreste l'avvenuta inclusione nell'elenco ».

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

Sul quarto comma non è stato presentato alcun emendamento modificativo. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

« La predetta Commissione ha altresì facoltà di includere nell'elenco stesso i Comuni anche non limitrofi ai precedenti, i quali, pur non trovandosi nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, presentino pari condizioni economico-agrarie ».

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sono stati presentati due emendamenti aggiuntivi. Il primo è del senatore Cappellini, il secondo del senatore Gortani. Il senatore Cappellini è stato invitato ad aderire all'emendamento Gortani. Vi aderisce?

CAPPELLINI. Signor Presidente, mantengo il mio.

PRESIDENTE. Si dia allora lettura del comma aggiuntivo proposto dal senatore Cappellini.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

« I Comuni situati sull'Appennino tosco-emiliano-marchigiano sul cui territorio ebbe sede la cosiddetta " linea gotica " sono ammessi ai benefici della presente legge ».

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Coloro i quali sono favorevoli a questo emendamento, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo, sono pregati di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'emendamento aggiuntivo del senatore Gortani. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

« ... con particolare riguardo ai Comuni già classificati montani nel catasto agrario ed a quelli riconosciuti, per il loro intero territorio, danneggiati per eventi bellici ai sensi del decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, n. 33 ».

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Coloro i quali sono favorevoli a questo emendamento,

accettato dalla maggioranza della Commissione e dal Governo, sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

Il quarto comma risulta allora approvato nella seguente formulazione:

« La predetta Commissione ha altresì facoltà di includere nell'elenco stesso i Comuni anche non limitrofi ai precedenti, i quali pur non trovandosi nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, presentino pari condizioni economico-agrarie, con particolare riguardo ai Comuni già classificati montani nel catasto agrario ed a quelli riconosciuti, per il loro intero territorio, danneggiati per eventi bellici, ai sensi del decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, n. 33 ».

Metto ora ai voti l'articolo 1 nel suo complesso, con le modificazioni apportatevi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

TITOLO II.

DISPOSIZIONI A FAVORE DEI TERRITORI MONTANI

Art. 2.

(*Mutui di miglioramento e per l'artigianato montano*).

Con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio 1952-53 sarà concessa una anticipazione fino all'ammontare di un miliardo di lire, da elevarsi a due miliardi annui per ciascuno dei successivi quattro esercizi finanziari, agli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento, che, anche in deroga alle disposizioni statutarie, si impegnino a concedere mutui a coltivatori diretti, nonchè a piccoli proprietari, a piccoli e medi allevatori, ad artigiani singoli od associati, operanti nei territori montani. Tali mutui, diretti all'impianto e allo sviluppo di aziende agricole, zootecniche e forestali e di aziende trasformatrici di materie prime prodotte nei territori montani, saranno concessi per l'80 per cento della spesa riconosciuta tecnicamente ammissibile e saranno rimborsabili in trenta anni, con una quota annua di ammortamento e di interessi del quattro per cento, esclusa ogni provvigione o compenso accessorio, ad eccezione delle spese di contratto.

Per detti mutui è concessa la garanzia sussidiaria dello Stato sino ad un ammontare complessivo del 70 per cento della perdita accertata.

Alle operazioni di credito concernenti immobili utilizzati per la valorizzazione di prodotti agricoli, non si applica la norma di cui all'ultimo comma dell'articolo 6 del regio decreto 5 maggio 1910, n. 472.

Le opere che beneficieranno dei mutui di miglioramento previsti dal presente articolo saranno escluse dal godimento del concorso in capitale e del contributo dello Stato nel pagamento degli interessi previsti dalle leggi vigenti.

Le anticipazioni sono restituite al Tesoro dagli istituti assegnatari senza corresponsione di interessi, di quinquennio in quinquennio, a decorrere dal quinto anno successivo all'assegnazione, in misura pari alla parte di capitale prevista come ammortizzabile dai mutuatari nel precedente quinquennio.

Le norme per la ripartizione delle somme di cui sopra fra gli istituti di credito, per l'attuazione della garanzia dello Stato, per la concessione dei mutui e per la erogazione delle somme da parte dello Stato, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

PRESIDENTE. Il senatore Cerruti ha presentato, per la minoranza della Commissione, un emendamento sostitutivo del primo comma. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

« Sostituire la dizione del primo comma con la seguente:

" Con decreti del Ministro del tesoro di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste, per ciascuno degli esercizi dal 1952-53 al 1956-57 sarà corrisposta una anticipazione di

10 miliardi agli Istituti esercenti il credito agrario di miglioramento, per la concessione, anche in deroga alle norme statutarie, di mutui a coltivatori diretti, a piccoli proprietari, a piccoli e medi allevatori, ad artigiani aventi alle proprie dipendenze non più di otto estranei al nucleo familiare, a società cooperative, nonchè a piccoli industriali con non più di 50 dipendenti, residenti ed operanti nei territori montani. Tali mutui, diretti all'impianto ed allo sviluppo delle aziende agricole, zootecniche, forestali e delle aziende trasformatrici di materie prime prodotte nei territori montani, saranno concessi per il 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e saranno rimborsati in trenta anni con una quota annua, di capitale e di interessi, non superiore al 4 per cento, ed esclusa ogni provvigione o compenso accessorio, ad eccezione delle spese di contratto " ».

PRESIDENTE. Il senatore Cerruti ha facoltà di svolgerlo.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, siccome ho successivamente presentato un altro emendamento che modifica tanto il testo della Commissione quanto il testo dell'emendamento principale che ho presentato in un primo tempo a nome della minoranza, la prego di dirmi se posso svolgerli contemporaneamente.

PRESIDENTE. Intanto illustri l'emendamento di cui è stata data testè lettura.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Anzitutto, nel nostro emendamento v'è una diversa impostazione circa gli esercizi finanziari e circa i corrispondenti stanziamenti. Noi, anzichè considerare il primo esercizio a sè stante e poi gli altri quattro esercizi in gruppo, come nel testo della Commissione, proponiamo senz'altro cinque esercizi analoghi e per ciascun esercizio stanziamo la medesima somma. V'è poi la diversità dello stanziamento, vale a dire, invece di un miliardo al primo anno e due miliardi per ciascuno degli esercizi successivi, proponiamo lo stanziamento di 10 miliardi per ognuno degli anni del quinquennio. E qui per chiarire la ragione dello stanziamento dei 10 miliardi debbo esporre prima, sia pure sommariamente, i criteri generali della nostra impostazione di carattere finanziario nei confronti dell'intero progetto. Nel nostro calcolo in merito al preventivo di massima, calcolo di cui abbiamo data ragione nella relazione di minoranza, abbiamo dimostrato che per risolvere il problema della montagna, nel suo aspetto idrogeologico, economico, e, per tanti riflessi, anche sociale ed umano, occorrono all'incirca come supplemento a tutti gli altri stanziamenti in atto, almeno 90 miliardi all'anno e per un periodo di 15 anni consecutivi. Però, siccome nel primo quinquennio si incontreranno molteplici difficoltà iniziali per mettere la macchina esecutiva in movimento, non solo, ma occorreranno anche montagne di piani e progetti, sia per le opere pubbliche come per quelle private, piani e progetti che non sono di facile ed immediato apprestamento (perdonatemi, ma in questo caso, sono le preoccupazioni e le esperienze del tecnico che affiorano), abbiamo pensato bene di ridurre lo stanziamento per il primo quinquennio a non meno di 60 miliardi all'anno. Ciò significa che negli anni successivi, e cioè negli altri due quinquenni, bisognerà elevare lo stanziamento medio per questo progetto ad una cifra, a calcolo, che sorpassi i 90 miliardi di quanto da questo limite è stato tolto nel primo quinquennio. I 10 miliardi di cui al presente articolo sono la parte dei 60 miliardi che noi abbiamo riservato per la concessione dei mutui. Ma, ritengo, e prego l'illustrissimo signor Presidente di indicarmi se ciò sia opportuno o no, che agli effetti della ripartizione della somma di 60 miliardi sia il caso di parlarne più propriamente quando tratteremo dell'articolo 31 che concerne gli stanziamenti ed anche la loro ripartizione.

Circa i destinatari dei mutui in linea di massima siamo d'accordo. Però la casistica non è completa, ed, a nostro avviso, non è chiara e precisa. Incominciamo dai piccoli proprietari (ed in questo caso mi riferisco all'emendamento aggiuntivo): la Costituzione all'articolo 44 indica non soltanto i piccoli, ma anche i medi proprietari, non solo, ma in seguito, nei confronti degli allevatori, sono considerati, nel testo della Commissione e pure nel nostro, i piccoli ed anche i medi allevatori. Quindi vuoi per rispetto della norma costituzionale, vuoi perchè in montagna anche la media proprietà è debole economicamente, vuoi perchè non possiamo fare un trattamento agli allevatori ed un altro trattamento, assai meno equo, ai

proprietari, non vedo proprio per quale motivo si dovrebbero escludere dalla concessione dei mutui i medi proprietari della montagna. In merito agli artigiani, siccome non esiste finora una definizione inequivocabile che fissi, giuridicamente parlando, quale dev'essere il limite per cui dalla categoria artigiana vera e propria si passa in quella della piccola industria, noi abbiamo creduto opportuno di fissare il suddetto limite al numero di otto dipendenti che siano estranei al nucleo familiare del titolare dell'azienda artigiana.

Orbene, tutte le suddette categorie che possono adire ai mutui di favore di cui trattasi, così almeno, se non erro, si era inteso concordemente di sancire durante il dibattito in Commissione, dovrebbero poter contrarre i mutui, non soltanto come persone singole, ma anche come persone comunque associate, purchè appartenenti sempre alle categorie suddette. Però, dal modo col quale è formulato il testo della Commissione parrebbe che unicamente gli artigiani possano concorrere ai mutui, sia come singoli individui e sia come individui associati. E perciò, da parte nostra abbiamo creduto opportuno, ai fini della precisa affermazione di questo principio estensivo, di proporre una dizione diversa di carattere sintetico e completo, vale a dire ci siamo senz'altro riferiti anche alle società cooperative. È inutile che io insista sulla importanza che hanno le società cooperative, e ciò proprio particolarmente nelle zone di montagna. Dovrà anzi essere nostra costante e vivissima cura quella di incrementarle e di svilupparle per ovvie ragioni di ordine etico, economico e sociale.

Ed, infine, sempre in tema di categorie abbiamo creduto necessario di includere anche i piccoli industriali. Come ha giustamente affermato l'onorevole Medici, bisogna promuovere soprattutto lo sviluppo delle attività complementari all'agricoltura. È ovvio che, a tal fine, l'artigianato non può essere sufficiente a risvegliare determinate attività che richiedono una certa struttura organizzativa ed una certa potenzialità degli impianti per reggersi economicamente. Ecco perchè noi abbiamo proposto che siano inclusi fra i beneficiari dei mutui anche i piccoli industriali, specificando il limite fino a 50 dipendenti, e purchè i primi siano effettivamente residenti ed operanti nel territorio montano. Le industrie che si possono impiantare in montagna (dalla industria della carta a quella della lavorazione del legno, dalla industria conserviera a quella delle piante aromatiche, medicinali od officinali, dalla chimica alla elettro-chimica, ecc.), sono moltissime. Esse troverebbero il loro luogo economico proprio in montagna perchè ivi si produce la materia prima e l'energia occorrente. Ma, per ottenere ciò, vale a dire per impiantare, sviluppare ed incrementare queste industrie che avrebbero tanta parte nella creazione di un mercato di produzione, di scambio e di consumo collaterale a quello agricolo, nonchè di assorbimento di mano d'opera, è necessario andare incontro ai piccoli industriali con mutui di favore perchè possano superare l'enorme ostacolo dei maggiori costi di impianto che si verificano in montagna nei confronti della pianura.

Il testo della Commissione afferma poi che tali mutui debbono essere diretti all'impianto ed allo sviluppo delle aziende agricole, zootecniche, forestali e delle aziende trasformatrici di materie prime prodotte nei territori montani. Ecco, a questo punto noi proponiamo che siano aggiunte anche le migliorie di carattere igienico e ricettivo delle abitazioni private, e ciò ai fini dello sviluppo del turismo delle piccole borse, e quindi esclusi gli alberghi. Non sfuggirà a nessuno dei colleghi l'importanza enorme che, parallelamente all'artigianato ed all'industria, può avere in montagna lo sviluppo del turismo e specie quello di carattere familiare, praticato dai ceti medi. Questo turismo attivizza il mercato degli scambi, consente ai valligiani di vendere una parte dei loro prodotti agricoli e, soprattutto, di cedere alcuni vani delle loro abitazioni semi-rustiche per il periodo del soggiorno estivo e talvolta anche per il periodo del soggiorno invernale, durante le lunghe e favorevoli stagioni sciistiche. Quindi, sempre ai fini dello sviluppo delle attività complementari, noi vedremmo molto volentieri che si accordasse ai sunnominati valligiani anche la possibilità di contrarre mutui per introdurre nei loro fabbricati le migliorie di carattere igienico e ricettivo, e questo perchè, sia detto chiaro, attualmente tali fabbricati non sono affatto in condizioni di essere adibiti a scopi turistici, appunto

per la loro grave carenza degli impianti e dei servizi suddetti. La stessa legge sulla bonifica integrale — perchè qui, in definitiva, di bonifica integrale si tratta — all'articolo 2 considera fra le opere sussidiabili anche quelle di « altra natura » purchè siano di interesse comune del comprensorio o di una notevole parte di esso (anzi attribuisce alle medesime la qualifica di opere di competenza dello Stato e perciò sussidiabili col contributo del 75 per cento) e quindi penso che nel termine di « altra natura » potrebbero entrarci anche quelle industriali, quando siano atte, secondo lo spirito della legge, a modificare le condizioni di dissesto economico della zona. E così, la stessa legge, all'articolo 43, dove elenca le opere sussidiabili per i miglioramenti fondiari che siano indipendenti da un piano generale di bonifica, indica anche le costruzioni e i riattamenti dei fabbricati in senso generico, vale a dire anche dei fabbricati non prettamente colonici, e poi le costruzioni e i riattamenti delle borgate rurali.

Confido quindi che, dati gli scopi che questa legge si propone, i suddetti emendamenti che ho poc'anzi illustrati, tanto il primo quanto il secondo, risultando veramente utili per lo sviluppo della economia montana, siano entrambi accolti, da un lato, per la richiesta del mutuo da parte dei titolari e, dall'altro, per l'ampliamento della casistica delle opere per le quali i mutui stessi possono essere accordati.

Debbo poi aggiungere poche parole circa la percentuale della spesa riconosciuta ammissibile, nella quale, praticamente, si sostanzia il mutuo. Secondo il testo della Commissione si tratta dell'80 per cento; secondo il nostro testo tale percentuale viene elevata al 90 per cento. La differenza non è rilevante, ma, tuttavia, in montagna anche questo può avere il suo peso. Se vogliamo veramente andare incontro ai montanari, i quali — lo ripeto fino alla esasperazione — sono privi di mezzi, quando si sia accertata la spesa tecnicamente ammissibile il mutuo dovrebbe, proprio per quella ragione, essere concesso per la totalità della somma di cui trattasi. Uno scarto del 20 per cento, a nostro avviso, è troppo sensibile. Portiamolo almeno al 10 per cento, e ciò tanto per far sì che gli Istituti e lo Stato siano coperti da eventuali errori di valutazione tecnica. Non ho altro da aggiungere in proposito.

PRESIDENTE. Sul primo comma è stato presentato un emendamento anche dai senatori Salomone e Gortani, tendente a sostituire alle parole: « quattro esercizi finanziari » le altre: « nove esercizi finanziari ».

Ha facoltà di parlare il senatore Salomone per svolgere questo emendamento.

SALOMONE. Onorevoli colleghi, l'emendamento al primo comma dell'articolo 2 avrà un riflesso anche sugli emendamenti degli articoli 5, 6 e 31. Il concetto ispiratore degli emendamenti da me proposti insieme con l'onorevole Gortani è quello di trasformare un piano quinquennale in un piano decennale, coordinando le disposizioni delle leggi per la Cassa per il Mezzogiorno e per la Cassa per le zone depresse del centro-nord. In tal modo gli stanziamenti vengono ad essere aumentati di almeno 35 miliardi.

Credo, pertanto, che in questa mia proposta potrà convergere il consenso di tutti i colleghi, a qualsiasi parte appartengano; confido che l'emendamento al primo comma dell'articolo 2, che già da solo importa un vantaggio di 19 miliardi, otterrà il voto unanime del Senato.

PRESIDENTE. Il senatore Cerruti ha inoltre proposto, per la minoranza della Commissione, di sostituire la dizione del quinto e del sesto comma con un nuovo testo. Si dia lettura di questo emendamento.

CERMENATI, *Segretario*:

« Sostituire la dizione del quinto e del sesto comma con la seguente:

" Con le norme di attuazione di cui all'articolo 36 della presente legge saranno stabilite le modalità per la ripartizione delle somme di cui sopra fra gli Istituti di credito, per la erogazione delle somme stesse da parte dello Stato agli Istituti mutuanti, per l'attuazione della garanzia dello Stato, per la concessione dei mutui, nonchè le norme relative alla restituzione allo Stato, al 31 dicembre di ogni anno, senza interessi, delle quote di capitale dovute dai mutuatari agli Istituti mutuanti " ».

PRESIDENTE. Il senatore Cerruti ha facoltà di svolgerlo.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Il secondo, il terzo ed il quarto comma del nostro testo sono identici a quelli del testo della Commissione, quindi per essi non vi sono obiezioni

di sorta. Per quanto concerne il quinto ed il sesto comma, col nostro emendamento abbiamo fatto, si può dire, un rifacimento del testo della Commissione sia dal lato formale come dal lato sostanziale, ragione per cui i preesistenti concetti hanno subìto una profonda trasformazione. Spiegherò brevemente di che cosa si tratta.

Premesso che la quota annuale di ammortamento del mutuo è del 4 per cento, comprensiva di capitale e di interesse, per la durata di 30 anni, il tasso di interesse del piano di ammortamento risulta pari all'1,25 per cento. Prego gli onorevoli colleghi di voler ricordare questa cifra. Orbene, si tenga presente che gli Istituti di credito agrario per quanto concerne i mutui ordinari di miglioramento fondiario che svolgono quotidianamente sulle varie piazze, percepiscono un tasso di interesse che, nel complesso, è pari al 7 per cento. Di questo 7 per cento, il 4,50 per cento è a carico del mutuatario ed il 2,50 per cento rappresenta il contributo dello Stato. Però, il tasso che l'Istituto di credito agrario deve corrispondere alla Banca d'Italia od agli altri Istituti federali che lo sovvenzionano risulta complessivamente pari, in media, al 5,25 per cento, ragione per cui la differenza che resta all'Istituto a titolo di proprio compenso è dell'1,75 per cento.

Durante la discussione in Commissione di questo progetto di legge, in un primo tempo, come risulta dagli appunti del collega Medici, relatore di maggioranza, dietro nostra proposta era stato soppresso il criterio del rimborso delle quote di capitale alla fine del quinquennio, vale a dire gli Istituti mutuanti avrebbero dovuto rimborsare allo Stato, alla fine di ogni anno, e non alla fine di ogni quinquennio, le quote di capitale (e soltanto quelle perchè gli interessi vanno a beneficio dell'Istituto), che ogni anno i mutuatari sono tenuti, a loro volta, a versare agli Istituti stessi. Però, non so come sia, ma sta di fatto che di questa concorde decisione non v'è traccia, cosicchè nel testo della Commissione è rimasto l'obbligo del rimborso allo Stato da parte degli Istituti mutuanti alla fine di ogni quinquennio. Vale a dire nel primo anno gli Istituti di credito agrario godono della disponibilità per quasi cinque anni delle quote di capitale versate dai mutuanti (lire 3,333 in media ogni 100 lire), nel secondo della disponibilità per quattro anni, nel terzo per tre, nel quarto per due, e, nell'ultimo, per un anno, e tutto ciò senza costo di alcuna spesa da parte degli Istituti mutuanti che sono assegnatari del credito da parte dello Stato. Questo, di certo senza sottilizzare troppo, è il procedimento schematico della operazione di rimborso. Va da sè che le banche non terranno in cassa questo denaro per restituirlo alla fine del quinquennio, ma lo impiegheranno in mutui a breve scadenza all'interesse composto del 7, dell'8 per cento od anche di più.

Se ora teniamo presente che gli Istituti dovranno iniziare l'operazione di rimborso soltanto a decorrere dal quinto anno successivo alla assegnazione; che essi accortamente (e fin qui nulla di male se le banche sanno far bene il loro mestiere) provvederanno allo smaltimento dei mutui al principio di ogni anno così che le quote annuali di rimborso da parte dei privati (e sovente si tratterà di quote semestrali) resteranno disponibili quasi per l'intero anno; che dovendo gli Istituti rimborsare dette somme allo Stato, senza interessi (di quinquennio in quinquennio dopo quello di franchigia), ne deriva ch'essi Istituti godranno, grosso modo, di un supplemento di interesse pari a 0,70 lire all'anno per quota, la qual cosa, in riferimento al capitale medio residuo del trentennio, determina un nuovo tasso d'interesse dell'1,30 per cento, da aggiungersi al tasso dell'1,25 per cento che è quello proprio del piano di ammortamento dei mutui di cui discorriamo. In totale trattasi di una operazione ad un tasso di interesse del 2,55 per cento, vale a dire ad un tasso di interesse superiore a quello dell'1,75 per cento che viene percepito dagli Istituti per le ordinarie operazioni di credito per il miglioramento agrario. Orbene, mi pare che noi dobbiamo agire, è vero, con senso di equità e di giustizia nei confronti di tutti, ma quando può presentarsi un gioco di interessi fra lo Stato ed i terzi, come nella fattispecie le banche, noi dovremmo, se mai, tutelare piuttosto gli interessi dello Stato, tanto più che le banche sono espertissime e pronte a tutelare da sole i propri interessi. In questo caso non posso far a meno di rilevare che, per legge, gli Istituti hanno la garanzia addirittura del 70 per cento sulla perdita accertata; che essi verranno a disporre, come anticipazione, di una somma notevole nei confronti di

quella di cui possono attualmente disporre, ragione per cui aumenterà il coefficiente di utilizzazione del loro apparato e del loro personale, ciò che, in altre parole, significherà una riduzione delle loro spese generali (altrimenti irriducibili); ed, infine, che nel complesso, se perdurasse il quinquennio, verrebbero a godere di un tasso superiore a quello delle operazioni ordinarie di miglioramento. Quindi, stando così le cose, non mi pare giusto e logico che il rimborso debba avvenire alla fine del quinquennio. Le banche, se mai, dovrebbero percepire di meno o tutt'al più non oltre del tasso che percepiscono nelle ordinarie operazioni. Ecco perchè nel nostro emendamento proponiamo il rimborso annuale. Infatti, il nostro emendamento afferma: « Con le norme di attuazione di cui all'articolo 36 della presente legge, saranno stabilite le modalità per la ripartizione delle somme di cui sopra fra gli Istituti di credito, per la erogazione delle somme stesse da parte dello Stato agli Istituti mutuanti, per l'attuazione della garanzia dello Stato, per la concessione dei mutui, nonchè » (ecco il punto) « le norme relative alla restituzione allo Stato, al 31 dicembre di ogni anno, senza interessi, delle quote di capitale dovute dai mutuatari agli Istituti mutuanti ». Non dunque ogni 5 anni dovrà avvenire il rimborso, ma alla fine di ciascun anno. In tal caso, durante un solo anno, le quote di cui le banche potranno liberamente disporre renderanno loro, grosso modo, 0,17-0,20 lire ciascuna prima che debbano restituirle al Tesoro dello Stato; e perciò se al tasso dell'1,25 per cento che è proprio del piano di ammortamento, si aggiunge questo tasso supplementare che, a calcolo, risulta del 0,35 per cento, ne deriverà in complesso un tasso dell'1,60 per cento che è leggermente inferiore a quello dell'1,75 per cento del credito ordinario di miglioramento praticato dagli Istituti. Però, non v'è dubbio, che questo scarto sarà largamente compensato dalla forte garanzia statale e dalla riduzione delle spese generali degli Istituti per effetto del volume delle anticipazioni che sono contemplate dalla presente legge (2 miliardi all'anno secondo il testo della Commissione e 10 miliardi all'anno secondo i nostri emendamenti). Credo che dopo queste sommarie indicazioni la Commissione, il Governo e questa alta Assemblea vorranno accogliere la nostra proposta di emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Medici, per dare l'avviso della maggioranza della Commissione sui varii emendamenti.

Tenga presente che il senatore Cerruti ha proposto di inserire, tanto nel suo emendamento quanto tra gli aventi diritto ai mutui anche i « medi » proprietari e di comprendere, tra le opere per le quali i mutui stessi sono concessi, anche le « migliorie di carattere igienico e ricettivo delle abitazioni private ai fini dello sviluppo del turismo, esclusi gli alberghi ».

MEDICI, *relatore di maggioranza*. Circa il primo emendamento è evidente che la Commissione non può essere d'accordo. Se ne è parlato diffusamente ieri. Sono lieto però di dichiarare che la Commissione accoglie il suggerimento di aggiungere i medi proprietari. Inoltre la Commissione osserva che mancando una virgola, dopo la parola « artigiani » (dopo la virgola ci sono le parole « singoli od associati ») viene accolto, con la virgola che si propone di introdurre, il concetto da tutti sostenuto che anche le cooperative possono avere diritto al mutuo. Onde accogliendo l'aggiunta dei medi proprietari e suggerendo la virgola dopo la parola « artigiani » la Commissione accoglie totalmente l'emendamento. La Commissione si esprime favorevolmente al concetto di includere nei miglioramenti anche le sistemazioni turistiche, perchè sa che tutta la economia generale della legge chiede questo emendamento. La Commissione è altresì favorevole al fondamentale emendamento Salomone che porta sul piano decennale ciò che era stato formato per un piano quinquennale. Infine la Commissione è lieta, e non c'è mai onorevole Cerruti alcun preconcetto quando ci sia la logica, di aderire alla sostituzione del quinto e del sesto comma, con l'unico comma da lei proposto.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Vorrei pregare il relatore di maggioranza di pronunciarsi circa i piccoli industriali.

MEDICI, *relatore di maggioranza*. Su questo punto siamo contrari, non perchè non ne riconosciamo la necessità, ma perchè c'è un disegno di legge nell'altro ramo del Parlamento che affronta questo problema.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Noi abbiamo anche proposto che, anzichè per l'80 per

cento, i mutui siano concessi per il 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

MEDICI, *relatore di maggioranza*. Siamo contrari, perchè si creerebbe una minoranza di privilegiati e la maggioranza rimarrebbe senza possibilità di operare.

PRESIDENTE. Senatore Cerruti, mantiene l'emendamento sostitutivo dell'intero comma o si contenta dell'accoglimento delle due richieste subordinate?

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Accetto le due richieste subordinate. Resta però da definire, agli effetti della votazione, la questione dello stanziamento perchè noi ne proponiamo uno maggiore. È chiaro che avendo accolto la modificazione che la Commissione ha testè dichiarato, si tratta ancora di decidere circa lo stanziamento, visto e considerato che l'altra questione della percentuale del 90 per cento al posto dell'80 per cento non viene accolta. A mio modesto avviso credo che in merito allo stanziamento dei 10 miliardi in luogo dei 2, convenga rimandare la cosa all'articolo 31 perchè tale articolo riguarda il finanziamento in generale ed il riparto delle somme ai vari capitoli. Altrimenti non so come si potrebbe discutere l'articolo 31, quando, strada facendo, venisse man mano a precludersi la discussione in conseguenza delle votazioni che hanno avuto luogo in precedenza.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, la prego di dare il suo avviso sui diversi emendamenti.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi associo a quanto ha detto il relatore di maggioranza. Per quanto riguarda lo stanziamento, non vedo perchè si debba votare adesso l'articolo 31; esso non è altro che il riepilogo di tutte le votazioni che saranno fatte nei singoli articoli. Per poter fare la somma prevista dall'articolo 31, bisogna votare qualche cosa adesso, altrimenti poi non potremmo decidere; e dal momento che in questa materia c'è già un emendamento che ha dei riflessi finanziari, quale è quello proposto dai senatori Salomone e Gortani, che trasferisce un aumento delle disponibilità finanziarie in un allungamento di periodo di finanziamento minimo, mi pare che occorra prendere una decisione. Quindi mi associo a quanto ha detto l'onorevole Medici.

PRESIDENTE. Senatore Cerruti, del suo emendamento sostitutivo del primo comma ella mantiene allora soltanto la parte riguardante la concessione di un'anticipazione agli Istituti esercenti il credito agrario di miglioramento, anticipazione che ella vorrebbe fosse fissata nella somma di 10 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1952-53 al 1956-57; e la percentuale relativa alla concessione dei mutui, che ella propone sia stabilita nella misura del 90 per cento.

Ella inoltre mantiene i due emendamenti aggiuntivi presentati nel corso della seduta.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Esattamente, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento del senatore Cerruti, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo, tendente a sostituire alle parole: « per l'esercizio 1952-53 sarà concessa una anticipazione fino all'ammontare di un miliardo di lire, da elevarsi a due miliardi annui per ciascuno dei successivi quattro esercizi finanziari » le altre: « per ciascuno degli esercizi dal 1952-53 al 1956-57 sarà corrisposta una anticipazione di dieci miliardi ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ora ai voti l'emendamento dei senatori Salomone e Gortani, tendente a sostituire alle parole: « quattro esercizi finanziari », le altre: « nove esercizi finanziari ».

Chi approva questo emendamento, accettato dalla maggioranza della Commissione e dal Governo è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti la prima parte del primo comma così modificato:

« Con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio 1952-53 sarà concessa una anticipazione fino all'ammontare di un miliardo di lire, da elevarsi a due miliardi annui per ciascuno dei successivi nove esercizi finanziari ... ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Il primo comma prosegue:

« ... agli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento, che, anche in deroga alle disposizioni statutarie, si impegnino a concedere mutui a coltivatori diretti ... ».

Metto ai voti questa parte, su cui non sono stati presentati emendamenti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Seguono le parole: « nonchè a piccoli proprietari ».

Il senatore Cerruti propone che si dica: « nonchè a piccoli e medi proprietari ». La Commissione ed il Governo sono favorevoli a questo emendamento.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Il primo comma così continua:

« ... a piccoli e medi allevatori, ad artigiani singoli od associati, operanti nei territori montani ».

La maggioranza della Commissione propone di aggiungere tra: « artigiani » e : « singoli », una virgola.

Metto ai voti le predette parole, con l'aggiunta di questa virgola.

Chi le approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvate*).

Passiamo al secondo periodo del primo comma:

« Tali mutui, diretti all'impianto e allo sviluppo di aziende agricole, zootecniche e forestali e di aziende trasformatrici di materie prime prodotte nei territori montani ... ».

Metto ai voti questa prima parte del secondo periodo, su cui non sono stati presentati emendamenti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Il senatore Cerruti propone di aggiungere le seguenti parole: « ... ed a migliorie di carattere igienico e ricettivo delle abitazioni private, ai fini dello sviluppo del turismo, esclusi gli alberghi ... ». Questo emendamento aggiuntivo è accettato sia dalla maggioranza della Commissione che dal Governo.

Lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Do lettura dell'ultima parte del secondo periodo:

« ... saranno concessi per l'80 per cento della spesa riconosciuta tecnicamente ammissibile e saranno rimborsabili in trenta anni, con una quota annua di ammortamento e di interessi del 4 per cento, esclusa ogni provvigione o compenso accessorio, ad eccezione delle spese di contratto ».

Il senatore Cerruti propone di sostituire alle parole: « 80 per cento », le altre: « 90 per cento ». Questo emendamento non è accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il testo di cui ho dato prima lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Il primo comma resta allora approvato nel seguente testo:

« Con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio 1952-53 sarà concessa una anticipazione fino all'ammontare di un miliardo di lire, da elevarsi a due miliardi annui per ciascuno dei successivi nove esercizi finanziari, agli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento, che, anche in deroga alle disposizioni statutarie, si impegnino a concedere mutui a coltivatori diretti, nonchè a piccoli e medi proprietari, a piccoli e medi allevatori, ad artigiani, singoli od associati, operanti nei territori montani. Tali mutui, diretti all'impianto e allo sviluppo di aziende agricole, zootecniche e forestali e di aziende trasformatrici di materie prime prodotte nei territori mon-

tani, ed a migliorie di carattere igienico e ricettivo delle abitazioni private, ai fini dello sviluppo del turismo, esclusi gli alberghi, saranno concessi per l'80 per cento della spesa riconosciuta tecnicamente ammissibile e saranno rimborsabili in trenta anni, con una quota annua di ammortamento e di interessi del 4 per cento, esclusa ogni provvigione o compenso accessorio, ad eccezione delle spese di contratto ».

Si dia lettura del secondo comma.

CERMENATI, *Segretario*:

« Per detti mutui è concessa la garanzia sussidiaria dello Stato sino ad un ammontare complessivo del 70 per cento della perdita accertata ».

PRESIDENTE. A questo comma non sono stati presentati emendamenti.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura del terzo comma.

CERMENATI, *Segretario*:

« Alle operazioni di credito concernenti immobili utilizzati per la valorizzazione di prodotti agricoli, non si applica la norma di cui all'ultimo comma dell'articolo 6 del regio decreto 5 maggio 1910, n. 472 ».

PRESIDENTE. Neanche su questo comma sono stati presentati emendamenti.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura del quarto comma.

CERMENATI, *Segretario*:

« Le opere che beneficieranno dei mutui di miglioramento previsti dal presente articolo saranno escluse dal godimento del concorso in capitale e del contributo dello Stato nel pagamento degli interessi previsti dalle leggi vigenti ».

PRESIDENTE. Non è stato presentato alcun emendamento.

Metto ai voti questo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Del quinto e del sesto comma il senatore Cerruti ha proposto la sostituzione con il seguente testo:

« Con le norme di attuazione di cui all'articolo 36 della presente legge saranno stabilite le modalità per la ripartizione delle somme di cui sopra fra gli Istituti di credito, per la erogazione delle somme stesse da parte dello Stato agli Istituti mutuanti, per l'attuazione della garanzia dello Stato, per la concessione dei mutui, nonchè le norme relative alla restituzione allo Stato, al 31 dicembre di ogni anno, senza interessi, delle quote di capitale dovute dai mutuatari agli Istituti mutuanti ».

Questo emendamento è stato accettato sia dalla maggioranza della Commissione che dal Governo.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti, nel suo complesso, l'articolo 2 con le modificazioni apportatevi. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 3.

(*Sussidi e concorsi dello Stato per opere di miglioramento*).

Le agevolazioni ed i sussidi previsti dagli articoli 16, 58, 90 e 91 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, nonchè dell'articolo 105 del regio decreto 26 maggio 1926, n. 1126, si applicano a tutti i territori montani con le modifiche di cui al terzo comma.

I contributi per le opere di miglioramento fondiario previsti dagli articoli 43 e seguenti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e dall'articolo 9 della legge 23 aprile 1949, n. 165, sono elevati, per i territori montani, ad un massimo del 50 per cento delle spese di mi-

glioria da sussidiare, salva la maggiore misura di sussidio prevista dalle leggi vigenti per determinate opere e piantagioni. Sono ammesse al contributo sino alla misura massima del 50 per cento anche le spese per l'impianto di vivai e di centri produttori di sementi elette, con particolare riguardo a quelle foraggere.

I contributi di cui all'articolo 91 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e all'articolo 105 del regio decreto 26 maggio 1926, n. 1126, per la formazione di nuovi boschi, per la ricostruzione di boschi estremamente deteriorati, per la formazione di boschi richiesti per la difesa di terreni o fabbricati e per la tutela delle condizioni igieniche, viene elevato al 75 per cento della spesa relativa.

Per la costruzione di impianti produttivi di gas di carbone o di metano biologico ad uso casalingo, agricolo ed industriale, è concesso un contributo dello Stato sino al 50 per cento della spesa. Per l'acquisto di fertilizzanti per le concimazioni di fondo, di sostanze idonee al miglioramento della struttura fisico-chimica del terreno, di bestiame selezionato e per l'acquisto di sementi elette, il contributo dello Stato è concesso nella misura massima del 35 per cento.

Il concessionario del contributo che intenda ricorrere ad un mutuo per la esecuzione delle opere di miglioramento, può ottenere il contributo statale in forma di partecipazione alla quota annua di ammortamento e di interessi, restando immutata la misura del concorso finanziario ragguagliato in capitale.

PRESIDENTE. Il senatore Cerruti, a nome della minoranza della Commissione, ha presentato un emendamento sostitutivo del primo e del secondo comma. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Sostituire la dizione del primo e del secondo comma con la seguente:

" Le agevolazioni ed i sussidi previsti dal testo unico del 30 dicembre 1923, n. 3267, per i terreni sottoposti a vincolo idro-geologico, nonchè dall'articolo 105 del regio decreto del 16 maggio 1926, n. 1126, si applicano a tutti i territori montani con le modifiche di cui al terzo comma.

" I contributi previsti dall'articolo 43 e seguenti del regio decreto del 13 febbraio 1933, n. 215, per i miglioramenti fondiari facoltativi, ivi compresi quelli indicati dall'articolo 9 della legge del 23 aprile 1949, n. 165, sono elevati per i territori montani ad un massimo del 75, del 55 e del 40 per cento delle spese di miglioria da sussidiare, rispettivamente, per le piccole, le medie e le grandi proprietà, salva la maggiore misura di sussidio prevista dalle leggi vigenti per determinate opere e piantagioni. Sono ammesse al contributo sino alla misura massima del 50 per cento anche le spese per l'impianto di vivai e di centri produttori di sementi elette, con particolare riguardo a quelle foraggere " ».

PRESIDENTE. Il senatore Cerruti ha facoltà di parlare per svolgere questo emendamento.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. La differenza che intercorre tra l'emendamento da noi proposto ed il testo della Commissione è piuttosto formale, anzichè sostanziale, perchè, in fondo, per la sostanza siamo d'accordo. L'onorevole Medici ha voluto specificare che le agevolazioni ed i sussidi previsti, che debbono estendersi ai territori montani, sono quelli di cui agli articoli 16, 58, 90, 91 del regio decreto del 30 dicembre 1923, ed all'articolo 105 del regio decreto del 26 maggio 1926. A prescindere dalla poca chiarezza di questo primo comma, cosa che potrebbe consigliare un testo concordato che sia più preciso, ciò che realmente ci preoccupa è la rigidità ed il carattere esclusivo della specificazione stessa.

Ora, sotto un certo aspetto, riconosco come possa apparire lodevole il criterio di precisare minutamente, ma, in una legge tanto complessa come quella del 1923, in cui sussistono molte e molte interdipendenze e legami, temo che, in definitiva, si possano, pur non volendolo, danneggiare gli interessati. L'articolo 16, ad esempio, tratta degli estimi dei terreni vincolati che, nella formazione del catasto, siano stati applicati senza tener conto degli effetti del vincolo, ragione per cui la legge dispone che tali estimi siano riveduti e ridotti in proporzione della diminuzione del reddito causata dal vincolo stesso. Nella relazione di maggioranza, a pagina 16, si afferma che con l'articolo 3

del progetto in esame si vuol pervenire al risultato di estendere ai territori montani le agevolazioni ed i sussidi previsti dalla vigente legge forestale (1923), per i terreni sottoposti a vincolo idro-geologico. Osservo che in questo caso deve trattarsi di terreni effettivamente vincolati, perchè in caso contrario non avrebbe senso la revisione degli estimi. Perciò, se anche si volesse mantenere la specificazione, articolo per articolo, quello di cui trattasi (e cioè l'articolo 16) dovrebbe essere eliminato perchè non ha nulla da vedere col criterio informatore di questo primo comma dell'articolo 3, criterio informatore sul quale, ripeto, noi siamo pienamente concordi.

Passando all'articolo 58 vediamo che si tratta della temporanea esenzione dalla imposta fondiaria erariale e della parziale e temporanea esenzione dalla sovraimposta comunale e provinciale (per 40 anni per le fustaie e per 15 anni per i cedui) a vantaggio dei terreni compresi nei perimetri dei bacini montani che dai loro proprietari siano rimboschiti e mantenuti a bosco, secondo il piano di coltura e di conservazione di cui al terzo comma dell'articolo 54 della stessa legge. Osservo in questo caso che, agli effetti delle imposte fondiarie erariali, tale disposizione, che riguarda bensì i terreni vincolati perchè trattasi di bacini montani, è di gran lunga superata dalle esenzioni fiscali che sono contemplate nel presente progetto di legge per i terreni montani in genere; tutt'al più, se non verrà accolto il nostro emendamento, ciò potrebbe valere agli effetti della parziale e temporanea esenzione dalle sovraimposte comunali e provinciali.

Circa l'articolo 90, esso riguarda l'estensione delle esenzioni fiscali, di cui all'articolo 58, a favore degli Enti e dei privati che razionalmente e sotto la vigilanza dell'autorità forestale compiano lavori di rimboschimento di terreni cespugliati, erbati o nudi, di loro appartenenza. Badate, però, che lo stesso articolo specifica che non è necessario che i terreni siano sottoposti a vincolo, e quindi anche in tal caso, a prescindere da quanto ho detto prima, la specificazione del suddetto articolo (articolo 90) nel presente progetto di legge finirebbe per essere pleonastica. Come si può estendere di bel nuovo una determinata agevolazione quando essa è già stata estesa? Circa l'articolo 91, esso riguarda la concessione del contributo del 66 per cento da parte dello Stato, e la fornitura dei semi e delle piantine per il rimboschimento dei terreni vincolati o vincolabili. La norma potrà, in questo caso, valere per le piantine ed i semi in quanto, agli effetti del contributo, di cui al successivo terzo comma di questo stesso articolo 3, li 66 per cento verrebbe elevato al 75 per cento. Però su tale questione dovremo ritornare perchè il terzo comma è poco chiaro.

Concludendo, a parte le suddette incongruenze, per le quali si può sempre trovare rimedio nel compilare una nuova formulazione del testo, quello che più ci preoccupa, come già dissi, è il criterio della specificazione in sè e per sè, articolo per articolo. Non bisogna indicare gli articoli. Francamente, leggendo attentamente la legge del 1923, non ho trovato altri articoli che in modo specifico si riferiscano a particolari agevolazioni ai terreni vincolati che si possano estendere a tutti i terreni. Però vi sono dei legami, talvolta sottili, che saltano all'occhio, ed immagino ve ne saranno altri che la pratica potrebbe far scaturire. Vi sono pure certe concomitanze e certe interdipendenze in questa legge così complessa, di cui *a priori* non possiamo valutare la portata; ragione per cui, ripeto, a me parrebbe logico di non restringere il campo di una disposizione, che può essere di favore, con la precisazione di determinati articoli, e soltanto di quelli. Meglio dunque la norma generica che quella specifica. In caso di contestazione le parti potranno far valere i loro diritti anche dinanzi alla Magistratura e chi avrà ragione, avrà ragione; ma se noi, non potendo discendere ad una più minuta casistica per evidenti motivi di pratica difficoltà, limitiamo il campo a quei quattro articoli, finiremo di certo col danneggiare coloro che in tal caso, con questo progetto, si vorrebbero invece favorire.

Per questi motivi, noi ai quattro articoli (16, 58, 90, 91) abbiamo sostituito il termine di « testo unico »: se lo si preferisce, si potrebbe anche dire: « regio decreto 30 dicembre 1923 », perchè effettivamente non si tratta di testo unico, per quanto sia invalso l'uso di chiamarlo come tale.

Credo di aver chiarito sufficientemente il mio pensiero: invece di delimitare il campo

con questi quattro articoli, sarà opportuno indicare soltanto di che legge trattasi. Il desiderio della eccessiva precisazione in questo caso nuocerebbe alla economia ed alla ermeneutica della legge stessa.

PRESIDENTE. Il senatore Gortani ha presentato i due seguenti emendamenti:

« Nel secondo comma dopo le parole: "impianto di" aggiungere le altre: "teleferiche compresi i fili a sbalzo, come pure le spese per l'impianto di" »;

« In fine al comma aggiungere:

"Per gli impianti di fertirrigazione e di irrigazione a pioggia il contributo può essere elevato fino al 60 per cento della spesa" ».

Il senatore Tartufoli propone inoltre di aggiungere, nel secondo comma, alle parole: « 50 per cento », le altre: « con un minimo del 40 per cento ».

Poichè il senatore Tartufoli è assente dall'Aula, si intende che abbia rinunciato a svolgere l'emendamento.

Ha facoltà di parlare il senatore Gortani, per svolgere i suoi emendamenti.

GORTANI. Poche parole sul primo emendamento. Il trasporto dei fieni e della legna a dorso di donna, come succede nelle Alpi orientali e, in parte, nelle Alpi lombarde, è una delle fatiche più brutali cui si possano assoggettare le popolazioni di montagna. La possibilità di sostituire a tale mezzo di trasporto barbaro un mezzo meccanico, è tale da richiamare, io penso, la maggiore attenzione da parte del Governo e del Senato. Confido quindi che non ostino difficoltà ad accogliere questo emendamento.

Col secondo emendamento, si vuol facilitare la possibilità di attuare i miglioramenti fondiari secondo i metodi più moderni di irrigazione. Tali metodi richiedono, per l'appunto, una particolare meccanizzazione e quindi sono particolarmente costosi.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Un chiarimento, senatore Gortani; l'oggetto del primo emendamento viene compreso fra le opere pubbliche che hanno l'84 o il 92 per cento di contributo. Non vorrei che poi si finisse per generare confusione.

GORTANI. Questo emendamento si riferisce a tutti i territori montani, non solo ai territori compresi nei comprensori di bonifica: le opere sussidiate con l'84 per cento sono soltanto quelle dei comprensori di bonifica montana.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Intendiamoci: siamo favorevoli all'emendamento, ma, forse, è meglio che sia aggiunta qualche altra parola, per chiarezza interpretativa. Queste opere rientrano nella casistica delle opere pubbliche. Infatti al successivo articolo 19 si dice proprio: « Le opere intese al miglioramento dei pascoli montani, le teleferiche, compresi i fili a sbalzo, e le opere di ricerca e di utilizzazione delle acque a scopo irriguo o potabile, quando siano di interesse comune al comprensorio od a una notevole parte di esso ».

Intanto, questo interesse comune del comprensorio o di una notevole parte di esso si riferisce soltanto alle opere di ricerca o di utilizzazione delle acque a scopo irriguo o potabile od a tutte le opere? Questo è già un punto che dovrebbe essere chiarito per evitare equivoci. Ma circa le teleferiche ed i fili a sbalzo, per i quali è previsto il contributo dell'84 per cento per gran parte dell'Italia settentrionale e centrale ed il 92 per cento per il Meridione e le Isole, poichè trattasi di una rilevante differenza di percentuale, anche se il senatore Gortani afferma che nella sua proposta si fa riferimento a tutti i territori montani e non soltanto a quelli compresi nei comprensori di bonifica, penso che sarebbe bene dirlo chiaramente perchè temo che in pratica possa nascere una qualche confusione. Comunque, se anche l'onorevole Ministro mi assicura che non c'è questo pericolo, non insisto. Le nostre dichiarazioni a verbale daranno il giusto valore interpretativo nel caso in cui si rendesse necessario precisare.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non è possibile che nasca alcuna confusione.

PRESIDENTE. Da parte del senatore Milillo e di altri Senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo, da inserire dopo il secondo comma. Esso è così formulato:

« Le somme destinate alla concessione dei contributi previsti dal comma precedente sa-

ranno per due terzi riservate alle piccole aziende ».

Il senatore Milillo ha facoltà di svolgerlo.

MILILLO. L'emendamento è molto chiaro. L'esperienza dimostra che le somme erogate per la concessione di contributi vanno nella quasi totalità a beneficio delle grandi aziende, e questo perchè i titolari delle grandi aziende hanno maggiori mezzi di influenza sugli istituti di credito e gli istituti di credito trovano maggiori garanzie nel concedere i mutui alle grandi proprietà. Ma, se dobbiamo preoccuparci soprattutto delle piccole aziende che in montagna specialmente hanno bisogno di aiuto, noi questa cautela elementare la dobbiamo prendere nel testo legislativo: quella cioè di riservare almeno due terzi dei fondi alle piccole aziende perchè ricevano da questa legge un beneficio sostanziale.

PRESIDENTE. Sul terzo comma è stato presentato, da parte del senatore Cerruti e di altri Senatori, un emendamento tendente ad aggiungere alle parole: « condizioni igieniche » le altre: « anche se non trattasi di terreni vincolati o vincolabili ».

Il senatore Cerruti ha facoltà di svolgerlo.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Qui, a mio avviso, si tratta dell'opportunità di una precisazione. Ho detto poc'anzi che nella relazione di maggioranza si è affermato l'intendimento di estendere a tutti i territori montani le agevolazioni ed i sussidi previsti soltanto per i terreni sottoposti a vincolo idro-geologico. Orbene, in questo caso si tratta del contributo stabilito nell'articolo 91 della legge del 1923 (il 66 per cento) per il rimboschimento dei terreni vincolati, e del contributo (pure del 66 per cento) per il rimboschimento di cui all'articolo 105 del regio decreto del 26 maggio 1926, n. 1123, che riguarda anch'esso terreni vincolati o vincolabili. Orbene, in questo comma si parla soltanto di elevare il contributo dello Stato dal 66 per cento al 75 per cento, ma non si afferma in modo chiaro e preciso che ciò vale per tutti i terreni vincolati o non. Nel primo comma abbiamo esteso in linea generica le agevolazioni ed i sussidi previsti dalla legge del 1923, per tutti i terreni montani. Ebbene, ritengo opportuno che anche in questo comma si debba precisare che il contributo del 75 per cento concerne tutti indistintamente i rimboschimenti, perchè col richiamo all'articolo 91 della legge del 1923 e col richiamo all'articolo 105 del decreto del 26 maggio 1926, siccome detti articoli si riferiscono esclusivamente ai terreni vincolati o vincolabili, potrebbe nascere il dubbio dalla interpretazione letterale della legge che l'aumento si riferisca soltanto a quelli e non a tutti i terreni indistintamente. Tanto più poi che il primo comma del presente articolo 3 rimane a se stante, vale dire può non essere considerato congiunto al comma in esame. Così, come si suol dire, tagliamo la testa al toro, e non saranno più possibili diverse interpretazioni. Io sono convinto che domani ci potranno essere funzionari che, sia pure in perfetta buona fede, dalla interpretazione letterale del comma siano indotti a credere, trattandosi di due articoli (il 91 ed il 105) che riguardano entrambi i terreni vincolati o vincolabili, che il 75 per cento si riferisca soltanto a quelli e per gli altri, giusta il comma primo, si debba corrispondere soltanto il 66 per cento e così verrebbe frustrato l'intendimento della Commissione e del relatore di maggioranza, il quale, tanto in Commissione quanto nella sua stessa relazione, ha inteso attribuire alla norma un carattere estensivo e di generale applicazione a tutti i territori montani.

PRESIDENTE. Il senatore Cerruti ha inoltre presentato, a nome della minoranza della Commissione, un emendamento sostitutivo del quarto comma. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Sostituire la dizione del quarto comma con la seguente:

" Per la costruzione di impianti produttivi di gas di carbone o di metano biologico ad uso casalingo, agricolo ed industriale, è concesso un contributo dello Stato sino al 50 per cento della spesa; per l'acquisto di fertilizzanti per le concimazione di fondo, di sostanze idonee al miglioramento della struttura fisico-chimica del terreno, di bestiame selezionato e per l'acquisto di sementi elette, il contributo dello Stato è concesso nella misura massima del 75, del 55 e del 40 per cento della spesa, rispettivamente, per le piccole, le medie e le grandi proprietà.

" Per i contributi differenziati di cui al secondo ed al quarto comma del presente articolo, i Comuni, le Provincie, le Università agrarie, le Comunanze, le Partecipanze e le Società di antichi originari hanno sempre diritto alla misura massima che compete alle piccole proprietà.

" I fondi destinati ai contributi di cui al presente articolo sono riservati per il 60 per cento a favore delle piccole proprietà " ».

PRESIDENTE. Il senatore Cerruti ha facoltà di parlare per svolgere questo emendamento.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, sta bene, ma debbo ancora risalire al secondo comma perchè finora non l'ho svolto. In breve, in questo nostro emendamento anzichè stabilire un contributo unico del 50 per cento per le opere di miglioramento fondiario, previste dagli articoli 43 e seguenti del regio decreto del 13 febbraio 1933, e poi da quello aggiuntivo e cioè dall'articolo 9 della legge 23 aprile 1949, giusto quanto ho già affermato in sede di discussione generale, abbiamo fissato una discriminazione a seconda dell'ampiezza della proprietà e nel contempo un aumento del contributo per quella piccola e quella media. Secondo gli articoli 43 e seguenti della legge del 1933, il contributo dello Stato è normalmente del terzo della spesa (sistemazione terreni, provvista di acqua, costruzione di strade e teleferiche, costruzione di fabbricati o borgate rurali, dissodamenti meccanici, piantagioni ed ogni altro miglioramento fondiario, indipendente da un piano di bonifica), per salire al 38 per cento quando si tratti di pascoli montani o delle Regioni meridionali, oppure al 75 per cento se si tratta di acquedotti rurali. Per l'impianto delle cabine e delle linee elettriche il contributo è del 45 per cento, e per i macchinari di utilizzazione della energia prodotta, è del 25 per cento. Secondo poi l'articolo 9 della legge del 1949, la suddetta casistica delle opere sussidiabili, indipendentemente da un piano di bonifica, è stata completata con le opere edili, gli impianti e le attrezzature per l'industria agraria e zootecnica, ed, infine, per gli enti di colonizzazione e le cooperative agricole, compresi i consorzi agrari, sono ammessi a contributo anche gli stabilimenti per la industria agraria. Quindi si tratta di una serie di contributi alcuni dei quali sono al di sotto del 50 per cento, altri si avvicinano alquanto, ed alcuni sono addirittura di gran lunga superiori. Notate bene, che i suddetti contributi sono stati concepiti con particolare riguardo alla pianura, e di fatto la cosiddetta bonifica operò unicamente nell'àmbito della pianura. Ma, inoltre, come ho già dimostrato nel mio intervento in sede di discussione generale, alla insufficienza del contributo, non si fa nemmeno luogo ad una opportuna discriminazione, come invece, ai termini dell'articolo 44 della Costituzione si dovrebbe fare. Questo concetto, ripeto, è già stato accolto sia nella legge n. 31 per l'assorbimento della mano d'opera bracciantile, sia nella legge per la ricostruzione dei beni alluvionati. Elevare notevolmente il contributo quando si tratta dei piccoli proprietari, migliorarlo di qualche cosa per i medi, e, se mai, ridurlo per le grandi aziende, mi pare sia un criterio rispondente alla logica, e, soprattutto, conforme alla norma costituzionale. Ecco perchè noi proponiamo il 75 per cento nel primo caso, il 55 nel secondo, ed il 40 nel terzo, anzichè un contributo unico del 50 per cento per tutti. Non intendo affatto ritornare sugli argomenti che ho già svolto ieri, però non posso fare a meno di insistere sul fatto, di una gravità estrema, che se noi dovessimo lasciare il contributo del 50 per cento, le piccole e medie aziende di montagna verrebbero a pagare molto di più di quanto pagherebbero se fossero in pianura, e quindi è lapalissiano che se già ci sono difficoltà notevoli per la esecuzione delle bonifiche in pianura, figuriamoci cosa può succedere in montagna dove i costi aumentano, le zone sono tipicamente depresse, ed i montanari in genere sono ridotti in miseria, tant'è vero che quasi dovunque abbandonano le loro terre per emigrare al piano nella speranza di poter condurre una vita che sia meno dura, aspra e difficile di quella che sono costretti a condurre attualmente. Ora, in concreto, se noi poniamo il 75 per cento, per i piccoli proprietari arriveremo presso a poco ad una percentuale adeguata e sopportabile. L'altra volta ho esposto l'esempio del fabbricato, dove dimostrai che a parità di volume e con una certa analogia dal lato co-

struttivo — è ovvio che io considero i fabbricati di alta montagna, perchè sono proprio le zone di alta montagna che necessitano di costruzioni — le spese sono forti e perciò il costo unitario, vuoto per pieno, raggiunge anche più del doppio di quello che risulta nella pianura, e che il 75 per cento è appena sufficiente per eliminare questa profonda incongruenza. Si potrà discutere sulla scala delle percentuali. A noi sembra che la graduatoria del 75, del 55 e del 40 per cento sia razionale ed armonica, tuttavia siamo pronti a riesaminarla, purchè da parte vostra sussista un minimo di buona volontà di entrare in questo ordine di idee. Le cifre possono subire qualche aggiustamento, ma ciò che più interessa è il principio informatore del sistema che noi proponiamo, principio di ordine costituzionale e di aderenza alla realtà oggettiva dei fatti economici e sociali. I piccoli proprietari sono i più deboli e, di certo, anche i più meritevoli di aiuto, quindi sorge imperiosa la necessità di una opportuna discriminazione; non solo, ma trattandosi di una zona dove si incappa nella maggiorazione dei costi, se il contributo, a sua volta, non venisse opportunamente elevato anch'esso, è vana illusione pretendere che così facendo si possa addivenire alla bonifica della montagna perchè a questa bonifica si antepone l'ostacolo insormontabile della mancanza della convenienza economica privata ad intraprenderla. Tutto resterebbe sulla carta. Dobbiamo o non dobbiamo fare in modo, col complesso dei provvedimenti che andiamo escogitando, di tendere nei limiti del possibile a ristabilire un certo equilibrio fra la montagna e la pianura? Ebbene, coi nostri criteri crediamo di soddisfare a questa esigenza.

Per il resto, vale a dire per i vivai ed i centri produttivi di sementi elette, con particolare riguardo alle foraggere, non abbiamo ritenuto opportuno introdurre modifiche circa la percentuale del 50 per cento, perchè riteniamo che i suddetti vivai e centri produttori siano suscettibili di essere unicamente impiantati da aziende vaste ed attrezzate, ed, in generale, a dirla franca, pensiamo che senz'altro dovrà essere la stessa Azienda forestale dello Stato ad occuparsene mediante l'istituzione dei campi sperimentali e delle aziende pilota, che dovranno sorgere qua e là, sia per la provvista di materiali, sia per scopi d'istruzione e sia per convincere i montanari, meglio di qualsiasi altra procedura didattica, a seguire le linee del progresso tecnico e della maggiore convenienza economica. Non ho altro da aggiungere. Confido che la Commissione voglia degnarsi di accogliere questo nostro emendamento che riposa su basi razionali ed è pure aderente alle norme della Costituzione della Repubblica.

Per quanto riguarda il quarto comma del nostro emendamento, dirò che per la prima parte di esso siamo d'accordo. Si tratta della costruzione di impianti produttivi di gas di carbone o di metano biologico ad uso casalingo, agricolo ed industriale, per i quali è concesso un contributo del 50 per cento della spesa. In questo caso, per le stesse ragioni che abbiamo illustrato poc'anzi, crediamo che non sia opportuno proporre emendamenti. La divergenza profonda sorge invece nella seconda parte del medesimo, e cioè là dove si tratta dell'acquisto dei fertilizzanti per le concimazioni di fondo, delle sostanze idonee al miglioramento della struttura fisico-chimica del terreno, del bestiame selezionato e delle sementi elette. Secondo il testo della Commissione il contributo dello Stato è del 35 per cento, mentre da parte nostra proponiamo che sia concesso uniformemente nella misura massima del 75, del 55 e del 40 per cento della spesa, rispettivamente per le piccole, le medie e le grandi proprietà. E qui credo non sia proprio il caso che io ripeta quanto ho già detto or ora in merito ai contributi per le opere di miglioramento fondiario. Si tratta degli stessi princìpi. Mi limiterò a citare un solo esempio pratico prendendo per base l'acquisto dei concimi perchè oggi in alta montagna (e talvolta anche nella bassa) di concimi artificiali non se ne impiegano, appunto per il loro alto costo, e ciò, naturalmente, costituisce una grave remora allo sviluppo della produzione. Vincere questo ostacolo significherebbe fare un lungo balzo in avanti sulla via del progresso agricolo in montagna. Orbene va da sè che in montagna bisogna fare uso di concimi concentrati polivalenti per ridurre notevolmente le spese di trasporto le quali hanno una fortissima incidenza. Detti concimi, presso i magazzini del fondo valle, costano pressappoco 5.000 lire al quintale. Col contri-

buto del 35 per cento proposto dalla Commissione il costo suddetto si ridurrebbe a 3.250 lire al quintale. Siccome la merce è resa presso il magazzino, l'agricoltore deve poi sopportare il costo del trasporto, il quale, essendo da 1.000 a 3.000 lire al quintale a seconda della distanza e delle difficoltà che s'incontrano da luogo a luogo, farà sì che il prezzo del concime a piè d'opera sia da 4.250 a 6.250 lire al quintale. Se poi consideriamo che, in genere, si tratta di terreni a notevole pendìo e quindi soggetti pure ad un notevole dilavamento, sarà necessario procedere ad una forzatura della quantità da somministrarsi, la quale, in linea di massima, non dovrà essere inferiore ad un 30 per cento. Ragione per cui, a prescindere da tutti gli altri elementi di spesa, il concime in opera nei prati, pascoli e seminativi dell'alta montagna, verrà a costare dalle 5.400 alle 8.000 lire al quintale, quando in pianura esso costerebbe 4.700 lire al quintale e senza alcun sussidio da parte dello Stato. Quindi il 35 per cento del costo come contributo da parte dello Stato per le concimazioni di fondo non può assolutamente arrecare qualche vantaggio al montanaro e perciò egli continuerà come prima a non fare impiego dei concimi artificiali. Si lamentano quelli della pianura dell'alto costo dei concimi, ed, infatti, da un po' di tempo a questa parte incominciano ad usarli con parsimonia; figuriamoci quindi cosa può accadere in montagna, vale a dire in un ambiente, economicamente parlando, assai povero, e dal punto di vista agrario alquanto in arretrato. Invece col 75 per cento di contributo, almeno per i piccoli proprietari, le cose incomincerebbero a cambiare aspetto. A calcolo, ogni quintale di concime in opera, come nel precedente esempio, verrebbe a costare dalle 3.000 alle 5.500 lire. I terreni più impervi forse non troveranno ancora la convenienza ad impiegarlo, o ne impiegheranno assai poco, ma gli altri potranno farne un uso razionale ed adeguato.

Per la verità il suesposto ragionamento ed i relativi calcoli comparati non è detto che si possano applicare anche al caso del bestiame selezionato e delle sementi elette. Qui per il contadino di montagna il contributo del 75 per cento costituirebbe un vantaggio realmente notevole. Ma, lasciando da parte le sementi elette che dal punto di vista economico non hanno molta importanza, dobbiamo pur convenire che la zootecnia è forse la leva più potente per conseguire un effettivo progresso in montagna. Orbene, il contadino di montagna lo sappiamo tutti che è estremamente povero e sappiamo pure che se non lo si mette in condizione mediante un aiuto efficace, almeno una volta tanto, di poter disporre di un adeguato patrimonio bovino, caprino od ovino, lo sviluppo della zootecnica e delle industrie derivate nell'àmbito della montagna sarà sempre un pio desiderio. Quindi la nostra proposta trova rispondenza in qualsiasi caso.

Concludendo, se vogliamo veramente risolvere i problemi di fondo che ci assillano, sarà opportuno, razionale ed equo migliorare e discriminare il contributo proposto, perchè, in caso contrario, non ho proprio alcuna fiducia che si possa conseguire un qualche progresso. Le cose, in linea di massima, resterebbero, purtroppo, come prima. Se non c'è una convenienza economica, checchè si dica, i contadini di montagna non potranno mai attuare la bonifica. Se invece i montanari verranno pazientemente istruiti, vuoi con le condotte agro-silvo-pastorali, vuoi con i campi sperimentali, vuoi con le aziende modello, o, meglio ancora, con l'azione simultanea e coordinata di tutti questi elementi, se saranno loro corrisposti contributi tali in cui effettivamente sussista una convenienza economica specie in comparazione alla pianura, è certo che i montanari, che se è vero che hanno le scarpe grosse non è meno vero che hanno pure la testa fina, si convinceranno che per questa via potranno migliorare le loro miserabili condizioni ed allora essi stessi diventerranno gli animatori ed i più tenaci propulsori della bonifica stessa. Dobbiamo battere questa strada, altrimenti sarà un fallimento.

Signor Presidente, io ho finito di illustrare la prima parte del nostro secondo emendamento all'articolo 3, poichè in merito all'ultimo comma del testo della Commissione non abbiamo introdotto variazioni.

Debbo soltanto aggiungere due cose: siccome il collega Milillo ha testè presentato un emendamento, circa il vincolo delle somme a mutuo a favore della piccola proprietà, che mi sembra più completo del mio, vorrei associarmi al suddetto emendamento del collega Milillo, purchè

egli sostituisca alla parola « azienda » la parola « proprietà ».

E per quanto concerne il penultimo comma dirò che in merito alla questione se i Comuni, le Province, le Università agrarie, le Comunanze, le Partecipanze, ecc., dovevano essere considerate piccole o medie o grandi proprietà, noi, date le condizioni generalmente precarie, e, talvolta, anche di dissesto di questi enti ed associazioni, abbiamo pensato bene di proporre in questo penultimo comma del nostro emendamento che gli stessi o le stesse senz'altro abbiano sempre diritto alla misura massima del contributo che, secondo le nostre proposte, dovrebbe essere di competenza della piccola proprietà contermine.

PRESIDENTE. A questo quarto comma hanno presentato emendamenti anche i senatori Gortani e Rocco.

Si dia lettura dei due emendamenti presentati dal senatore Gortani.

CERMENATI, *Segretario*:

« Nel quarto comma, dopo le parole: " costruzione " aggiungere le altre: " carbonaie razionali ".

« Dopo il quarto comma aggiungere il seguente:

" Di regola i contributi saranno concessi nella misura massima quando si tratti di opere di miglioramento di pascoli montani, e quando si tratti di opere di miglioramento di fondi appartenenti a piccoli proprietari soli od associati " ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Gortani per svolgere questi emendamenti.

GORTANI. Non credo che sia necessario svolgere i miei emendamenti perchè..... si svolgono da sè. Le carbonaie razionali sono certamente più facili ad attuarsi che non gli impianti di metano biologico che forse non si faranno in nessuna parte d'Italia. Le carbonaie razionali possono permettere di utilizzare il combustibile con una percentuale di prodotto molto maggiore di quello che non si ottenga con le carbonaie normali, e sono attuabili non solo con vantaggio della economia montana, ma anche dell'economia nazionale.

Per quanto concerne il secondo emendamento aggiuntivo, si tratta di venire incontro ai piccoli proprietari nel senso stesso che è stato accennato dal relatore della minoranza; e cioè di assicurare ai piccoli proprietari la misura massima di contributo; mentre se la misura fosse lasciata al beneplacito degli organi di applicazione, potrebbe essere (come è accaduto molte volte) ridotta anche a meno della metà.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'emendamento presentato dal senatore Rocco.

CERMENATI, *Segretario*:

« Aggiungere dopo il quarto comma la seguente disposizione:

" Per l'acquisto di bestiame selezionato il contributo dello Stato è concesso nella misura massima del 75 per cento. Le opere di derivazione d'acqua e quelle per l'impianto di energia elettrica, approvate dall'Ispettorato provinciale di agricoltura, sono a totale carico dello Stato " ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Rocco per svolgere questo emendamento.

ROCCO. Onorevoli colleghi, spero che questa volta il Senato, la Commissione ed il Ministro accetteranno il mio emendamento. Nella discussione generale ho sentito dire da tutti che lo sviluppo zootecnico è la base del problema montano. Ora io non comprendo perchè in questo articolo il bestiame selezionato sia stato messo alla pari di un qualsiasi impianto di gas biologico per uso casalingo. Io chiedo invece che il contributo di Stato per l'acquisto di bestiame selezionato sia portato al massimo, al 75 per cento, così come era stabilito nella originaria formulazione del progetto.

La seconda parte del mio emendamento riguarda l'approvvigionamento idrico degli impianti dell'energia elettrica. Nel mio intervento io ho detto che vi sono spese le quali non possono essere sopportate dall'economia privata sia per le opere di derivazione di acqua sia per quel che riguarda l'energia elettrica, lavori che richiedono costantemente l'opera del tecnico e che il montanaro, il privato, non può sopportare. Quindi per queste opere io chiedo che le spese siano totalmente a carico dello Stato.

PRESIDENTE. Invito il relatore di maggioranza a dare il proprio avviso sui varii emendamenti.

Anzitutto, il senatore Cerruti propone la sostituzione del primo e del secondo comma con un nuovo testo, il quale, in sostanza, si limita a modificare in tre o quattro punti il testo della maggioranza della Commissione. A tale proposito, vorrei pregare il senatore Cerruti, per il futuro, di non presentare emendamenti sostitutivi di un intero comma o di un intero articolo solo perchè propone di introdurre qualche modifica; sarà meglio che egli presenti soltanto singoli emendamenti modificativi, in modo da allarmare meno la Presidenza e il Senato. (*Ilarità*).

La prima modifica che il senatore Cerruti propone rispetto al testo della maggioranza della Commissione concerne la sostituzione delle parole: « previsti dagli articoli 16, 58, 90 e 91 del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3267 » con le altre: « previsti dal testo unico del 30 dicembre 1923, n. 3267, per i terreni sottoposti a vincolo idro-geologico ».

MEDICI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione accetta questa modifica; propone però che si precisi: « regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 », anzichè « testo unico ».

CERRUTI, *relatore di minoranza*. D'accordo.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda il secondo comma, il relatore di minoranza propone di sostituire le parole: « ad un massimo del 75, del 55 e del 40 per cento » alle altre: « ad un massimo del 50 per cento ».

MEDICI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione è contraria.

PRESIDENTE. L'altra modificazione riguarda l'aggiunta delle parole: « rispettivamente per le piccole, le medie e le grandi proprietà » dopo le parole: « da sussidiare ».

MEDICI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione è contraria.

PRESIDENTE. È evidente, dato che questo emendamento è una conseguenza della gradualità delle percentuali dei contributi, che la maggioranza della Commissione non ha accettato.

Passiamo ai due emendamenti presentati dal senatore Gortani.

MEDICI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Vi è poi l'emendamento del senatore Tartufoli.

MEDICI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Qual'è l'avviso della maggioranza della Commissione sull'emendamento aggiuntivo dei senatori Milillo ed altri?

MEDICI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Passiamo al terzo comma, sul quale è stato presentato un solo emendamento da parte dei senatori Cerruti ed altri, tendente ad aggiungere alle parole: « condizioni igieniche » le altre: « anche se non trattasi di terreni vincolati o vincolabili ».

MEDICI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione è favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Quarto comma: il senatore Cerruti ha proposto un emendamento sostitutivo dell'intero comma, ma si tratta in realtà di una sola modifica sostanziale, relativa al contributo dello Stato, che il senatore Cerruti vorrebbe fosse concesso nella misura del 75, del 55 e del 40 per cento della spesa, rispettivamente, per le piccole, le medie e le grandi proprietà.

MEDICI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione è contraria a questo emendamento.

PRESIDENTE. V'è poi l'ultima parte di questo emendamento, che corrisponde all'emendamento Milillo. Il senatore Cerruti l'ha ritirato ed ha aderito all'emendamento Milillo, sul quale la maggioranza della Commissione ha già dato avviso contrario.

Ancora nel quarto comma il senatore Gortani propone di aggiungere alla parola: « costruzione » le altre: « carbonaie razionali ».

MEDICI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione è favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Il senatore Gortani propone inoltre un comma aggiuntivo.

MEDICI, *relatore di maggioranza*. Allo scopo di accogliere alcuni concetti esposti dalla opposizione, la maggioranza della Commissione è favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Infine, v'è l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Rocco.

MEDICI, *relatore di maggioranza*. Pregherei la cortesia del senatore Rocco di voler ade-

rire ad una modificazione dell'emendamento proposto dal senatore Gortani e di ritirare il suo, perchè introducendo nell'emendamento Gortani le parole: « o di acquisto di bestiame selezionato » dopo le parole: « di pascoli montani » si accoglie in sostanza la sua proposta e si evita di fare un articolo chilometrico.

ROCCO. Aderisco a questo suggerimento.

PRESIDENTE. Senatore Cerruti, ella mantiene i suoi emendamenti?

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Li mantengo tutti.

PRESIDENTE. Senatore Gortani, mantiene i suoi emendamenti?

GORTANI. Li mantengo.

PRESIDENTE. Il senatore Tartufoli non è presente.

Ella, senatore Rocco, aderisce alla modificazione proposta dal senatore Medici all'emendamento Gortani ritirando l'emendamento suo?

ROCCO. Sì, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Milillo, mantiene il suo emendamento?

MILILLO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, la prego di dare il suo avviso sui varii emendamenti.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi associo a quanto è stato detto dal relatore di maggioranza.

PRESIDENTE. Veniamo ai voti. Si dia lettura dell'articolo 3.

CERMENATI, *Segretario*:

« Le agevolazioni ed i sussidi previsti dagli articoli 16, 58, 90 e 91 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, nonchè dall'articolo 105 del regio decreto 26 maggio 1926, n. 1126, si applicano a tutti i territori montani con le modifiche di cui al terzo comma ».

PRESIDENTE. Il senatore Cerruti propone di sostituire alle parole: « previsti dagli articoli 16, 58, 90 e 91 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 » le altre: « previsti dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, per i terreni sottoposti a vincolo idro-geologico ».

Metto ai voti questo emendamento, accettato dalla maggioranza della Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il primo comma così emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo al secondo comma. Si dia lettura del testo sostitutivo proposto dal senatore Cerruti.

CERMENATI, *Segretario*:

« I contributi previsti dall'articolo 43 e seguenti del regio decreto del 13 febbraio 1933, n. 215, per i miglioramenti fondiari facoltativi, ivi compresi quelli indicati dall'articolo 9 della legge del 23 aprile 1949, n. 165, sono elevati per i territori montani ad un massimo del 75, del 55 e del 40 per cento delle spese di miglioria da sussidiare, rispettivamente, per le piccole, le medie e le grandi proprietà, salva la maggiore misura di sussidio prevista dalle leggi vigenti per determinate opere e piantagioni. Sono ammesse al contributo sino alla misura massima del 50 per cento anche le spese per l'impianto di vivai e di centri produttori di sementi elette, con particolare riguardo a quelle foraggere ».

PRESIDENTE. Lo metto ai voti.

PIEMONTE. Onorevole Presidente, chiedo di parlare per una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIEMONTE. Signor Presidente. Sono favorevole alla graduazione del contributo alle grandi, medie e piccole proprietà; avrei preferito che la Commissione avesse studiato questa graduatoria. Io non mi sento di approvare l'emendamento Cerruti in quanto uno studio accurato delle conseguenze finanziarie non è stato fatto. Però ho udito l'emendamento Milillo che riserva il 75 per cento...

MEDICI, *relatore di maggioranza*. Ma c'è l'emendamento Gortani.

PIEMONTE. Sono d'accordo in ogni modo sulla quota del 75 per cento riservata alla media e piccola proprietà.

PRESIDENTE. Chi approva l'emendamento sostitutivo del senatore Cerruti, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo, è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Passiamo ora al testo della maggioranza della Commissione. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« I contributi per le opere di miglioramento fondiario previsti dagli articoli 43 e seguenti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e dall'articolo 9 della legge 23 aprile 1949, n. 165, sono elevati, per i territori montani, ad un massimo del 50 per cento delle spese di miglioria da sussidiare, salva la maggiore misura di sussidio prevista dalle leggi vigenti per determinate opere e piantagioni. Sono ammesse al contributo sino alla misura massima del 50 per cento anche le spese per l'impianto di vivai e di centri produttori di sementi elette, con particolare riguardo a quelle foraggere ».

PRESIDENTE. Il senatore Tartufoli propone di inserire, dopo le parole: « 50 per cento », le altre: « con un minimo del 40 per cento ». Metto ai voti questo emendamento, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Vi è poi un emendamento del senatore Gortani, il quale chiede di aggiungere alle parole: « impianto di » le altre: « teleferiche compresi i fili a sbalzo, come pure le spese per l'impianto di ».

Metto ai voti questo emendamento, accettato dal Governo e dalla maggioranza della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il secondo comma così emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Il senatore Gortani propone il seguente emendamento aggiuntivo:

« Per gli impianti di fertirrigazione e di irrigazione a pioggia il contributo può essere elevato fino al 60 per cento della spesa ».

Lo metto ai voti. Chi approva questo emendamento, accettato dalla maggioranza della Commissione e dal Governo, è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Il senatore Milillo ha presentato il seguente comma aggiuntivo:

« Le somme destinate alla concessione dei contributi previsti dal comma precedente saranno per due terzi riservate alle piccole proprietà ».

Chi approva questo emendamento, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo, è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

PRESIDENTE. Passiamo al terzo comma. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« I contributi di cui all'articolo 91 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e all'articolo 105 del regio decreto 26 maggio 1926, n. 1126, per la formazione di nuovi boschi, per la ricostruzione di boschi estremamente deteriorati, per la formazione di boschi richiesti per la difesa di terreni o fabbricati e per la tutela delle condizioni igieniche, vengono elevati al 75 per cento della spesa relativa ».

PRESIDENTE. Il senatore Cerruti propone di aggiungere dopo le parole: « condizioni igieniche » le seguenti altre: « anche se non trattasi di terreni vincolati o vincolabili ». Questo emendamento è accettato sia dalla maggioranza della Commissione che dal Governo.

Metto pertanto ai voti il terzo comma con l'aggiunta proposta dal senatore Cerruti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura del quarto comma.

CERMENATI, *Segretario*:

« Per la costruzione di impianti produttivi di gas di carbone o di metano biologico ad uso casalingo, agricolo ed industriale, è concesso un contributo dello Stato sino al 50 per cento della spesa. Per l'acquisto di fertilizzanti per le concimazioni di fondo, di sostanze idonee al miglioramento della struttura fisico-chimica del terreno, di bestiame selezionato e per l'acquisto di sementi elette, il contributo dello Stato è concesso nella misura massima del 35 per cento ».

PRESIDENTE. Il senatore Cerruti propone di sostituire la dizione del quarto comma con la seguente:

« Per la costruzione di impianti produttivi di gas di carbone o di metano biologico ad uso casalingo, agricolo ed industriale, è concesso un contributo dello Stato sino al 50 per cento della spesa; per l'acquisto di fertilizzanti per le concimazioni di fondo, di sostanze idonee al miglioramento della struttura fisico-chimica del terreno, di bestiame selezionato e per l'acquisto di sementi elette, il contributo dello Stato è concesso nella misura massima del 75, del 55 e del 40 per cento della spesa, rispettivamente, per le piccole, le medie e le grandi proprietà.

« Per i contributi differenziati di cui al secondo ed al quarto comma del presente articolo, i Comuni, le Province, le Università agrarie, le Comunanze, le Partecipanze e le Società di antichi originari hanno sempre diritto alla misura massima che compete alle piccole proprietà ».

Questo emendamento sostitutivo non è accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Il senatore Gortani propone di aggiungere dopo la parola: « costruzione » le altre: « carbonaie razionali ». Questo emendamento è accettato sia dalla maggioranza della Commissione che dal Governo.

Metto pertanto ai voti il quarto comma con l'emendamento aggiuntivo testè letto. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Il senatore Gortani propone poi di aggiungere dopo il quarto comma il seguente:

« Di regola i contributi saranno concessi nella misura massima quando si tratti di opere di miglioramento di pascoli montani, e quando si tratti di opere di miglioramento di fondi appartenenti a piccoli proprietari soli od associati ».

Il senatore Rocco aveva proposto, a sua volta, un comma aggiuntivo, che ha però ritirato associandosi alla proposta della maggioranza della Commissione di aggiungere, nel testo dell'emendamento Gortani, dopo le parole: « di pascoli montani » le altre: « o di acquisto di bestiame selezionato ».

CARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARELLI. Accetto l'emendamento Gortani; proporrei però di sopprimere le parole: « di regola », che si prestano a confusione.

PRESIDENTE. Senatore Gortani, lei accetta questo invito del senatore Carelli a sopprimere le parole: « di regola » dal suo emendamento?

GORTANI. Accetto.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il comma aggiuntivo presentato dal senatore Gortani con gli emendamenti proposti dalla maggioranza della Commissione e dal senatore Carelli. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'ultimo comma, sul quale non sono stati presentati emendamenti.

CERMENATI, *Segretario*:

« Il concessionario del contributo che intenda ricorrere ad un mutuo per la esecuzione delle opere di miglioramento, può ottenere il contributo statale in forma di partecipazione alla quota annua di ammortamento e di interessi, restando immutata la misura del concorso finanziario ragguagliato in capitale ».

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti, nel suo complesso, l'articolo 3 nel seguente testo emendato:

Art. 3.

(*Sussidi e concorsi dello Stato per opere di miglioramento*).

Le agevolazioni ed i sussidi previsti dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, per i terreni sottoposti a vincolo idro-geologico, nonchè dall'articolo 105 del regio decreto 26 maggio 1926, n. 1126, si applicano a tutti i terri-

tori montani con le modifiche di cui al terzo comma.

I contributi per le opere di miglioramento fondiario previsti dagli articoli 43 e seguenti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e dall'articolo 9 della legge 23 aprile 1949, n. 165, sono elevati, per i territori montani, ad un massimo del 50 per cento delle spese di miglioria da sussidiare, salva la maggiore misura di sussidio prevista dalle leggi vigenti per determinate opere e piantagioni. Sono ammesse al contributo sino alla misura massima del 50 per cento anche le spese per l'impianto di teleferiche, compresi i fili a sbalzo, come pure le spese per l'impianto di vivai e di centri produttori di sementi elette, con particolare riguardo a quelle foraggere.

Per gli impianti di fertirrigazione e di irrigazione a pioggia il contributo può essere elevato fino al 60 per cento della spesa.

I contributi di cui all'articolo 91 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e all'articolo 105 del regio decreto 26 maggio 1926, n. 1126, per la formazione di nuovi boschi, per la ricostruzione di boschi estremamente deteriorati, per la formazione di boschi richiesti per la difesa di terreni o fabbricati e per la tutela delle condizioni igieniche, anche se non trattasi di terreni vincolati o vincolabili, viene elevato al 75 per cento della spesa relativa.

Per la costruzione di carbonaie razionali, di impianti produttivi di gas di carbone o di metano biologico ad uso casalingo, agricolo ed industriale, è concesso un contributo dello Stato sino al 50 per cento della spesa. Per l'acquisto di fertilizzanti per le concimazioni di fondo, di sostanze idonee al miglioramento della struttura fisico-chimica del terreno, di bestiame selezionato e per l'acquisto di sementi elette, il contributo dello Stato è concesso nella misura massima del 35 per cento.

I contributi saranno concessi nella misura massima quando si tratti di opere di miglioramento di pascoli montani o di acquisto di bestiame selezionato e quando si tratti di opere di miglioramento di fondi appartenenti a piccoli proprietari soli od associati.

Il concessionario del contributo che intenda ricorrere ad un mutuo per la esecuzione delle opere di miglioramento, può ottenere il contributo statale in forma di partecipazione alla quota annua di ammortamento e di interessi, restando immutata la misura del concorso finanziario ragguagliato in capitale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 4.

(*Contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e degli altri Enti e per l'aggiornamento e l'assistenza tecnica*).

Il contributo previsto dall'articolo 139 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, da commisurarsi alla povertà dei territori in cui operano gli enti, non può essere inferiore al 40 per cento e non può avere la durata inferiore ad anni cinque. Tale contributo può essere concesso nella misura del 75 per cento sulle spese per stipendi e assegni al personale tecnico e di custodia e su quelle d'ufficio, qualora le aziende speciali previste dal citato articolo 139, i consorzi di cui all'articolo 155, nonchè gli enti considerati nell'articolo 150 del testo unico stesso, oltre alla gestione tecnica dei boschi e dei pascoli appartenenti agli enti assumano nelle rispettive circoscrizioni compiti di aggiornamento e di assistenza tecnica forestale, agraria o zootecnica.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento integralmente sostitutivo dal senatore Cerruti, a nome della minoranza della Commissione. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Sostituire la dizione dell'articolo con la seguente:

" Ai Comuni e loro Consorzi che istituiscano la condotta agraria e forestale, assumendo all'uopo personale tecnico provvisto di adeguato titolo di studio, è concesso il contributo dello Stato nella misura dell'80 per cento della spesa.

" Il contributo previsto dall'articolo 139 del testo unico del 30 dicembre 1923, n. 3267, è

concesso nella misura del 75 per cento sulle spese per stipendi e assegni al personale tecnico e di custodia e per quelle d'ufficio " ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cerruti per svolgere questo emendamento.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Il contributo di cui all'articolo 139 della legge forestale del 1923, da devolversi agli Enti che avessero istituito le aziende speciali o provvisto per la gestione tecnica dei loro boschi e pascoli, poteva giungere fino al 75 per cento dello stipendio assegnato al personale tecnico e fino al 50 per cento per quello assegnato al personale di custodia, mentre non era previsto alcun contributo per quanto riguardasse le spese di ufficio. Con questo progetto di legge la Commissione vorrebbe proporre che il contributo del 75 per cento fosse esteso anche per il personale di custodia e per le spese di ufficio. Fin qui nulla da obiettare. Però — e questo è il punto — a fianco di tale beneficio la Commissione pone determinate condizioni, e cioè che il contributo verrà concesso in questa misura purchè gli Enti, oltre alla gestione tecnica dei boschi e dei pascoli di loro appartenenza assumano, nelle rispettive circoscrizioni, compiti di aggiornamento e di assistenza tecnica, forestale, agraria o zootecnica. Perciò, riassumendo, quello che era il contributo fino al 75 per cento per le spese del personale tecnico degli Enti (Comuni, Province, Enti morali, e loro Consorzi) che istituissero le aziende speciali, oppure la gestione tecnica con l'assunzione di personale munito di adeguati titoli di studio, diventerebbe il contributo generale anche per le spese del personale di custodia (prima, il 50 per cento) e per quelle d'ufficio (prima, nessun contributo). Però, se gli Enti suddetti vorranno ricevere tale contributo, e non soltanto quello di prima, dovranno contemporaneamente svolgere compiti di istruzione e di assistenza tecnica, forestale, agraria e zootecnica. Ora, a nostro avviso, conviene parlarci chiaro. Noi non riteniamo affatto che gli Enti, che, indubbiamente, aderiranno a questa proposta pur di godere del contributo del 75 per cento su tutte le spese, svolgano poi in concreto questa opera di istruzione e di assistenza, che, in sintesi, può ragguagliarsi ad una specie di condotta a carattere agro-silvo-pastorale. Diciamo questo perchè basta fare qualche calcolo per capire che essi, in fondo in fondo, non ne avranno convenienza. In merito a questi problemi bisogna mettersi sempre con i piedi sulla terra e fare pedissequamente i conti, perchè, non v'è dubbio che i conti li faranno loro e se essi non tornano, tutto il costrutto teorico andrà in frantumi. Supponiamo ad esempio, che per gestire una azienda speciale un Comune qualsiasi, prima d'ora, dovesse spendere 1.200.000 lire all'anno per il tecnico, 1.000.000 all'anno per due agenti di custodia a 500.000 lire ciascuno, e, infine, 50 mila lire all'anno per le spese varie d'ufficio. Dunque, prima, in base all'articolo 139, il 75 per cento delle spese per il personale tecnico ed il 50 per cento delle spese per il personale di custodia comportava un onere di 1.400.000 lire all'anno a carico dello Stato ed un onere di 850.000 lire all'anno a carico del Comune (poichè alle residue 800.000 lire si debbono aggiungere anche le 50 mila lire per l'ufficio, le quali non godono di alcun contributo). Ora, con la proposta della Commissione, il 75 per cento di contributo statale verrebbe esteso a tutti i capitoli di spesa, però bisognerà aggiungere anche quella per il cattedratico che il Comune dovrà assumere per il disimpegno dei compiti di istruzione e di assistenza tecnica a favore dei contadini. Anche in questo caso si tratta di un tecnico che, tra annessi e connessi, costerà al Comune non meno di 1.200.000 lire all'anno, e per la quale spesa, naturalmente, il Comune ha diritto di ricevere il contributo del 75 per cento. Così altre 900.000 lire andrebbero a carico dello Stato e altre 300.000 lire andrebbero a carico del Comune. In totale lo Stato verrebbe a spendere 2.587.500 lire all'anno ed il Comune lire 862.500 all'anno. Il conto non torna perchè il Comune dovrebbe spendere 12.500 lire in più di prima. E allora, in pratica, avverrà che il Comune aderisce per poi finire di valersi di questo tecnico (il quale gli costerà soltanto 12.500 lire all'anno) per le proprie esigenze, le quali sono molteplici e complesse, cosicchè l'istruzione e l'assistenza ai contadini andrebbero a farsi benedire. Oppure il Comune non assumerà affatto il tecnico che dovrà svolgere questo compito, e perciò, tirate le somme, il ri-

sultato sarebbe analogo a quello del caso precedente. Si dirà che i Comuni non debbono ricorrere a questi sistemi, ma via, siamo pratici: bisogna conoscere in quali tremende difficoltà si dibattono i Comuni di montagna per capire come queste cose possano capitare (e capiteranno sul serio) e tuttavia sentire nei loro confronti un senso di profonda indulgenza anche se essi, premuti come sono dalla legge inesorabile del bisogno, non agissero come dovrebbero agire. Ci saranno eccezioni, d'accordo, ma, come al solito, le eccezioni non confermano forse la regola? Se poi questo può capitare nei Comuni, figuriamoci quello che potrebbe capitare quando si trattasse degli altri Enti od Associazioni.

E perciò, occorre dare un taglio netto fra l'una cosa e l'altra, e cioè istituire presso i Comuni, abbiano o non abbiano essi le aziende speciali, abbiano o non abbiano essi i propri boschi o pascoli, una vera e propria condotta agraria e forestale col contributo dello Stato per la spesa corrispondente. E così non vi saranno possibilità di equivoci, confusioni, interferenze e scappatoie di sorta. Solo in tal modo si potrà garantire l'istruzione e l'assistenza tecnica a favore dei contadini.

Ecco perchè noi abbiamo proposto che ai Comuni o loro Consorzi (e niente affatto agli altri Enti) che istituiscano la condotta agraria e forestale, assumendo all'uopo personale tecnico provvisto di adeguato titolo di studio, sia concesso il contributo dello Stato nella misura dell'80 per cento della spesa (questo contributo, a nostro avviso, è il minimo che si possa fissare). Sull'opportunità della istituzione delle condotte agrarie, che in passato si resero realmente benemerite (in qualsivoglia settore di questa alta Assemblea non ho mai sentito qualcuno che si sia lamentato dell'opera svolta dai cattedratici), non credo che possano sussistere dubbi. Si tratta allora di ripristinare presso i singoli Comuni o loro Consorzi, oppure, se in un primo tempo s'incontrassero difficoltà di ordine tecnico circa la preparazione del personale, bisognerà valersi di quello degli Ispettorati periferici per avviare l'istituzione con l'acquisto di nuovi elementi che a poco a poco verranno resi idonei a quell'importante compito.

CARELLI. Ampliando gli uffici esistenti.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. L'ho detto, ma anche in tal caso ci vuole un maggior numero di personale, perchè attualmente quello che è preparato attraverso un lungo tirocinio pratico è completamente assorbito da innumerevoli questioni di carattere amministrativo e quindi non potrebbe organizzare su vasta scala questo insegnamento. A parte le cattedre in sè e per sè che dovrebbero avere carattere autonomo, debbo dire che in qualche posto l'Ispettorato riesce a fare qualche cosa, ma ci vuol altro! A Vercelli, ad esempio, si tengono corsi volanti abbastanza utili. Ma, siamo alle solite, occorre la cattedra presso ogni Comune o Consorzio di comuni, ed il tecnico non deve stancarsi mai di girare in campagna e giungere quotidianamente a contatto dei contadini, i quali, sia per difficoltà pratiche, sia perchè sono bloccati dalle esigenze della loro azienda, si muovono raramente, ed allora chi è in grado di diffondere la coltura, l'insegnamento e praticare l'assistenza e le sperimentazioni sul sito, deve muoversi in campagna ed acquistare a poco a poco la fiducia dei contadini. E allora si vedrà che le cose prenderanno un'altra piega ed i frutti non tarderanno a prodursi copiosamente. Certo sarà necessario mobilitare un piccolo esercito di diplomati e di laureati nelle varie materie. Sarà un'opera utile, vasta e profonda come non mai ed altamente meritoria per il progresso delle nostre montagne ed il benessere dei montanari.

Per questi motivi noi insistiamo affinchè sia istituita presso i Comuni di montagna la condotta agraria e forestale e non si dia luogo a questa specie di compromesso proposto dalla Commissione, fra i compiti che sono propri delle Aziende speciali o delle gestioni tecniche dei boschi e dei pascoli degli Enti con le esigenze del tutto particolari ed inconfondibili dell'insegnamento e dell'assistenza fra i contadini della montagna. Queste istituzioni, unitamente alle aziende sperimentali e pilota che dovranno sorgere dovunque, potranno dare un formidabile impulso alla bonifica ed allo sviluppo tecnico ed economico dell'agricoltura e della zootecnia della montagna.

In merito poi al secondo comma del nostro emendamento debbo aggiungere poche parole di chiarimento. Una volta che sia garantita

l'istruzione e l'assistenza tecnica in tutti quei Comuni che intenderanno istituire la condotta agraria — ed in questo caso, se si mantiene il contributo dell'80 per cento, sono sicuro che la stragrande maggioranza dei Comuni vi aderirà — è certo che bisogna anche pensare di sorreggere i Comuni e gli altri Enti morali affinchè possano imprimere un carattere tecnico e perfettibile alle loro rispettive aziende speciali o gestioni di boschi e pascoli. Ripeto, i Comuni e gli Enti, in genere, sono ridotti in condizioni critiche, ed, economicamente parlando, si dibattono in gravi difficoltà. Un apparato tecnico e di custodia che possa dirsi efficiente non manca di costare parecchio, mentre i frutti sono di là da venire, e perciò si verifica nella pratica che, nonostante vi sia il contributo di cui all'articolo 139 della legge del 1923, i Comuni e gli Enti nè impiantano le aziende speciali nè si valgono del personale tecnico di cui trattasi. Cosicchè questi beni agro-silvo-pastorali degli Enti stessi il più delle volte vengono lasciati in uno stato di abbandono o sono soggetti ad uno sfruttamento intensivo. e pregiudizievole al buon rendimento economico della coltura. Lo ha riconosciuto lo stesso relatore di maggioranza nella sua relazione (pagina 14).

In siffatte condizioni — se veramente vogliamo dimostrare di essere animati da un fecondo spirito di rinnovamento e di progresso oltrechè da un senso di realismo — bisogna aiutare gli Enti affinchè imbocchino la strada giusta, ed in tal caso è ovvio che non v'è altra via di uscita all'infuori di quella di aumentare il contributo di cui all'articolo 139 della legge del 1923, senza che per questo motivo gli Enti debbano assumere qualsiasi obbligo all'infuori di quello della gestione tecnica dei propri beni montani.

Così concepito il provvedimento è completo sotto tutti gli aspetti: cattedre da una parte, e quindi sviluppo della coltura tecnica e della sperimentazione fra i contadini; gestione tecnica dei beni agro-silvo-pastorali degli Enti, dall'altra, e quindi ordine e vantaggi futuri a beneficio degli Enti e del Paese. E tutto questo verrà ad attuarsi in senso armonico, perchè risulta eliminata ogni possibilità di contrasto, di interferenze, di confusioni e di obbligatorie vigilanze da parte degli organi preposti.

Prego vivamente l'onorevole Ministro, il relatore ed i colleghi di riflettere prima di prendere una decisione. Se dovesse essere accolto il testo della Commissione sono convinto che non svilupperete mai l'istruzione e l'assistenza tecnica presso i contadini e nemmeno la gestione tecnica dei beni agro-silvo-pastorali degli Enti; andrete incontro unicamente a contrasti che finiranno di inasprire sempre più la tensione che già esiste fra i montanari e i Comuni di montagna da una parte ed i pubblici poteri dall'altra.

PRESIDENTE. Invito la maggioranza della Commissione ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

MEDICI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione è dolente di non poter dare parere favorevole all'emendamento Cerruti.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro ad esprimere il suo avviso.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non posso accettare l'emendamento.

Dico semplicemente che il problema delle condotte agrarie è serio e importante ed in base al principio secondo il quale ho pregato i colleghi di non introdurre surrettiziamente norme per la soluzione di problemi generali in una legge speciale, pregherei l'onorevole Cerruti di rinviare ad altro momento la discussione del suo emendamento.

PRESIDENTE. Domando al senatore Cerruti se insiste nel suo emendamento.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Sono lieto dei chiarimenti forniti dal Ministro, ma dichiaro di insistere.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento proposto dal senatore Cerruti, tendente a sostituire la dizione dell'intero articolo 4. Se ne dia nuovamente lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Ai Comuni e loro Consorzi che istituiscano la condotta agraria e forestale, assumendo all'uopo personale tecnico provvisto di adeguato titolo di studio, è concesso il contributo dello Stato nella misura dell'80 per cento della spesa.

« Il contributo previsto dall'articolo 139 del testo unico del 30 dicembre 1923, n. 3267, è concesso nella misura del 75 per cento sulle spese per stipendi e assegni al personale tecnico e di custodia e per quelle d'ufficio ».

PRESIDENTE. Chi approva questo emendamento, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo, è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Si dia nuovamente lettura dell'articolo 4 nel testo proposto dalla maggioranza della Commissione.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 4.

(*Contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e degli altri Enti e per l'aggiornamento e l'assistenza tecnica*).

Il contributo previsto dall'articolo 139 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, da commisurarsi alla povertà dei territori in cui operano gli enti, non può essere inferiore al 40 per cento e non può avere la durata inferiore ad anni cinque. Tale contributo può essere concesso nella misura del 75 per cento sulle spese per stipendi e assegni al personale tecnico e di custodia e su quelle d'ufficio, qualora le aziende speciali previste dal citato articolo 139, i consorzi di cui all'articolo 155, nonchè gli enti considerati nell'articolo 150 del testo unico stesso, oltre alla gestione tecnica dei boschi e dei pascoli appartenenti agli enti assumano nelle rispettive circoscrizioni compiti di aggiornamento e di assistenza tecnica forestale, agraria o zootecnica.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Segue l'articolo 5. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 5.

(*Concessione di studi*).

Agli enti pubblici, alle aziende speciali di cui all'articolo precedente, ai consorzi e alle associazioni che intraprendano studi e ricerche per la redazione dei piani per il più razionale sfruttamento dei beni agro-silvo-pastorali dei territori montani, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, fino al 30 giugno 1957, può anticipare i mezzi necessari nel modo previsto per la concessione di studi dall'articolo 108 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e disposizioni successive.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello dei lavori pubblici, è altresì autorizzato ad anticipare i mezzi necessari per la ricerca di acque utilizzabili nei territori montani a scopo irriguo o potabile.

Qualora al compimento degli studi non subentri la esecuzione di opere pubbliche di competenza statale, la concessione di studi è ugualmente possibile salvo a determinare in sede di concessione il modo e le garanzie per il recupero in un congruo numero di anni, in ogni caso non superiore a 10, del 50 per cento della spesa anticipata dallo Stato.

Su questo articolo è stato presentato un primo emendamento integralmente sostitutivo da parte del senatore Gortani. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Sostituire la dizione dell'articolo con la seguente:

" Occorrendo redigere piani per il razionale sfruttamento dei beni agro-silvo-pastorali di territori montani, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può affidarne la concessione ad enti pubblici, alle aziende speciali di cui all'articolo precedente, a consorzi di proprietari e ad associazioni che abbiano lo scopo di favorire il miglioramento tecnico ed economico della montagna.

" Quando i piani comprendano anche l'esecuzione di opere pubbliche, gli studi, le ricerche per la compilazione del piano e la redazione del piano stesso costituiranno il primo lotto della concessione delle opere pubbliche.

" Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, fino al 30 giugno 1957, può anticipare agli enti indicati nel primo comma i mezzi occorrenti sia per gli scopi di cui al comma stesso, sia per l'esplicazione della loro attività nel campo dell'economia montana, salvo a determinare il modo e le garanzie per il recupero in un congruo numero di anni, in ogni caso non superiore a 10, del 50 per cento delle somme anticipate.

" Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello dei lavori pubblici, è altresì autorizzato ad anticipare i mezzi necessari per la ricerca di acque utilizzabili nei territori montani a scopo irriguo o potabile. La utilizzazione di tali acque è soggetta al solo canone fisso di lire 100 " ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Gortani per illustrare questo emendamento.

GORTANI. Questo emendamento aveva lo scopo di meglio coordinare la presente legge con la legge del 1933, ma per non entrare in una discussione che potrebbe essere troppo lunga, sono disposto a ritirarlo e sostituirvi due piccolissime modificazioni al testo della Commissione; cioè dove è detto: « Redazione dei piani » sostituire « di piani », e aggiungere: « e la compilazione dei relativi progetti ».

PRESIDENTE. Senatore Gortani, vi è un emendamento, proposto dal senatore Salomone, che non è presente, e firmato anche da lei, tendente a sostituire, nel primo comma, alla data: « 30 giugno 1957 », l'altra: « 30 giugno 1962 ». Lo mantiene?

GORTANI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Il senatore Cerruti ha proposto, a nome della minoranza, un emendamento sostitutivo dei primi due commi. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Sostituire la dizione del primo e del secondo comma con la seguente:

" Alle Amministrazioni provinciali, ai Comuni ed ai Consorzi di bonifica montana che intraprendano studi e ricerche preliminari per la redazione di piani per la più razionale utilizzazione dei territori montani, con particolare riguardo alla ricerca di acque utilizzabili a scopo irriguo o potabile, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, fino al 30 giugno del 1957, può anticipare i mezzi necessari nel modo previsto per la concessione di studi dall'articolo 108 del regio decreto del 13 febbraio 1933, n. 215, e successive disposizioni.

" Per la ricerca di acque utilizzabili a scopo irriguo o potabile il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede d'intesa con quello dei lavori pubblici " ».

PRESIDENTE. Il senatore Cerruti ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Con questo nostro emendamento abbiamo anzitutto inteso precisare quali debbono essere gli Enti che saranno autorizzati ad intraprendere gli studi e le ricerche di cui trattasi, e, nello stesso tempo, di limitare il numero di essi. È ovvio che non tutti gli Enti, in genere, dispongono dell'apparato tecnico che occorre in questi casi per svolgere con serietà e con garanzia ciò che viene loro richiesto, tanto più che lo Stato dovrà anticipare i fondi occorrenti. Quindi, da un lato, alla troppo generica espressione di « Enti pubblici » abbiamo sostituito specificatamente le Amministrazioni provinciali, i Comuni ed i Consorzi di bonifica montana. Le « Aziende speciali » e le « Associazioni » le abbiamo eliminate dal testo. Le Province ed i Comuni sono le cellule fondamentali dell'ordinamento politico-amministrativo della nostra Repubblica democratica, e quindi anche nella formulazione giuridica questi Enti pubblici debbono avere sempre il posto e quella evidenza che si meritano. In questi casi è bene che la sostanza si estrinsechi anche nella forma. Di Enti pubblici ce ne sono tanti e perciò sostituendo quella dizione abbiamo inteso precisare ed avvalorare che debbono essere quelli, e soltanto quelli. Il Consorzio di bonifica montana, e non, badate bene, un qualsiasi consorzio che sia sorto per altri particolari scopi, è già chiamato dalla legge per compiere studi e piani generali e perciò abbiamo pensato bene di includerlo. Non v'è dubbio poi che le Provincie, i Comuni ed i Consorzi di bonifica montana, disporranno del competente apparato tecnico e della conoscenza dei luoghi per poter effettuare con cognizione di causa ed utilità questi studi. Proprio per tali ragioni, va da sè che abbiamo eliminato le aziende speciali e le associazioni; nè le une nè le altre sono chiamate a svolgere compiti di carattere pubblico generale ed è molto difficile che possano disporre dell'attrezzatura che sarebbe loro necessaria per gli scopi di cui trattasi.

Per quanto interessa il carattere degli studi e delle ricerche da compiersi, nel testo della Commissione viene indicato l'oggetto e lo scopo di essi nel più razionale sfruttamento dei beni agro-silvo-pastorali dei territori montani e la ricerca di acque utilizzabili a scopo irriguo o

potabile. A nostro avviso questa espressione è troppo limitativa. È solo un aspetto, checchè si dica, della complessa, vasta e molteplice economia della montagna. Bisogna estendere il campo della indagine, tanto più che i fenomeni della produzione e dello scambio in montagna si compendiano, si intrecciano e si sovrappongono, talvolta disordinatamente e talvolta in senso armonico. Comunque questi studi e ricerche debbono assumere per base questa generalità organica, questa armonia e questo progresso. Non vi sono, sia pure entro determinati limiti, compartimenti stagni. Perciò noi proponiamo che alla restrittiva espressione suddetta debba essere sostituita la seguente espressione generica: « per la più razionale utilizzazione dei territori montani ». Anche l'articolo 108 della legge del 1923, a cui l'articolo 5 del presente progetto di legge fa specifico riferimento, concerne i piani generali della bonifica integrale e non soltanto uno o due degli aspetti molteplici che i medesimi vengono ad assumere.

PRESIDENTE. Fo presente che il senatore Piemonte, unitamente ad altri Senatori, ha presentato un emendamento aggiuntivo al primo comma, inteso ad inserire, dopo le parole: « dei territori montani » le altre: « ivi compresi i piani per il riordinamento della proprietà fondiaria ».

Il senatore Piemonte ha facoltà di parlare per illustrare questo emendamento.

PIEMONTE. Ho ieri già spiegato e detto la ragione di questo emendamento. Mi basta osservare una cosa sola; cioè che se non si procede al riordinamento della piccola proprietà montana, i fini che si propone questo progetto di legge, se non risulteranno di esito nullo, certamente non approderanno a gran cosa. Infatti l'ostacolo maggiore allo sviluppo della economia locale, dal punto di vista agricolo, in montagna, è lo sparpagliamento della proprietà, la troppa esiguità di tanti piccoli appezzamenti. Domando quindi che i consorzi per il riordinamento fondiario nelle zone montane siano inclusi nell'articolo 5.

PRESIDENTE. Il senatore Troiano ha presentato i seguenti emendamenti al secondo comma:

« Dopo le parole: " per la ricerca " aggiungere: " e l'immagazzinamento superficiale e sotterraneo " »;

« Dopo le parole: " acque utilizzabili " sopprimere le parole: " nei territori montani " ».

Chiedo al senatore Cerruti se, in conseguenza di tali emendamenti, insiste nella sua proposta di modificazione.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Insisto.

PRESIDENTE. Il senatore Troiano ha facoltà di svolgere i suoi emendamenti.

TROIANO. Credo opportuno ricordare che l'anno scorso in occasione della discussione del bilancio dell'agricoltura, il ministro Segni ha dichiarato di accettare un mio ordine del giorno così cocepito: « Il Senato, considerata la grande importanza dell'immagazzinamento superficiale e sotterraneo delle acque e la necessità di usare i mezzi più idonei per conseguire una migliore sua utilizzazione a scopi irrigui, invita il Governo a stanziare i fondi necessari per una completa sperimentazione e per l'attuazione di una vasta ed oculata irrigazione ».

È naturale che io, in questa occasione, faccia presente che l'immagazzinamento delle acque sia superficialmente, in laghetti, che, sotterraneamente, in rocce permeabili, è molto importante per la sistemazione montana perchè la massima ragione del dissesto della montagna è imputabile alle acque selvagge, le quali depauperano il terreno dell'*humus* e spesso denudano le roccie, provocando scoscendimenti e frane. Ritengo necessario, anche per la pratica attuazione dell'impegno preso dal ministro Segni, che lo studio e la sperimentazione delle opere d'immagazzinamento abbiano lo stesso trattamento finanziario di quelli per la ricerca di acqua. A ciò tende l'emendamento da me proposto all'articolo 5.

Ritengo che nell'interesse dell'agricoltura, in genere, e della sistemazione montana in particolare, sia giunta l'ora di almeno equiparare, davanti alla legge, la ricerca d'acqua all'immagazzinamento di essa, pur essendo questa di più vasta portata perchè dà maggiore possibilità di ottenere un sufficiente approvvigionamento di acque sia per uso agricolo che potabile, più economicamente. Nello stesso tempo sottraendo le acque selvagge alla circolazione naturale, si avrebbero evidenti vantaggi per la sistemazione montana.

Circa la possibilità d'immagazzinamento sotterraneo in zone permeabili, che alcuni non

credono attuabile, debbo far presente che oltre ad essere ritenuta possibile e sensata da eminenti idraulici italiani, quali Mosoni e Conti, ha riportato l'approvazione in varie riunioni di tecnici italiani, così a Verona (Fiera dei cavalli) a Matera e a Bari. È stato inoltre esposto dal sottoscritto con ampie relazioni al terzo Congresso degli ingegneri italiani a Trieste nel 1935 e al Congresso intermediterraneo tenuto nel 1936 a Tauroudant nel Marocco, riportando in ognuno l'approvazione. Del resto l'immagazzinamento sotterraneo non è del tutto nuovo, perchè in tempi antichissimi fu praticato anche dagli arabi in Africa, benchè con mezzi primitivi, non adeguati allo scopo. Lo scopo che si vuol raggiungere finanziando gli studi, le ricerche, nonchè le opere di captazione delle acque, si può raggiungere anche con l'immagazzinamento; pertanto è logico sperare che le due attività, concludenti allo stesso scopo, vengano ugualmente trattate. Ad ogni modo, anche ammesso che non si creda possibile l'immagazzinamento sotterraneo da me prospettato, resta il fatto che, per esempio, le acque si possono immagazzinare in cisterne, nei pozzi così detti alla veneziana, ecc. che sono mezzi d'immagazzinamento sotterraneo. Quindi a mio avviso questo mezzo deve essere contemplato dalla legislazione e ammesso al finanziamento, così che deve essere possibile che una baita, una masseria, un piccolo borgo abbia l'acqua per irrigare o per uso di alimentazione, anche con questo mezzo. Non vedo perchè non si dovrebbe accettare questo piccolo emendamento all'articolo 5.

Passando alla seconda parte, che riguarda la soppressione, dirò che essa è necessaria perchè l'acqua sotterranea può servire vicino ed anche lontano, anche in pianura. Spero di trovare consenzienti anche i colleghi della maggioranza poichè ieri il senatore Buizza ha fatto presente che sarebbe bene costituire dei bacini in terreni permeabili, perchè così l'acqua si disperderebbe sotterraneamente, alimentando le falde acquifere, che è l'essenziale del concetto che io ho esposto, cosa del resto che si ottiene anche con la sistemazione proposta da Pellenceau e da altri perfezionata.

CARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARELLI. Io ritengo che l'onorevole Troiano abbia ragione. Noi abbiamo necessità di captare le acque in montagna. Esempio veramente felice: dove le acque vengono captate, si hanno benefici influssi per le irrigazioni montane.

Per queste ragioni, ed anche per ragioni che riguardano il rifornimento idrico alle nostre popolazioni montane, e per orientarci verso un metodo che è già stato segnalato dall'onorevole Troiano attraverso sue particolari pubblicazioni e che è già stato sperimentato come favorevole a questa attività di reperimento, io dichiaro che darò voto favorevole all'emendamento Troiano.

PRESIDENTE. Invito la maggioranza della Commissione a dare il suo avviso sugli emendamenti presentati all'articolo 5.

Il primo, quello sostitutivo dell'intero articolo presentato dal senatore Gortani, è stato ritirato.

Il senatore Gortani ha però proposto di sostituire, nel primo comma, nella frase: « per la redazione dei piani », alla parola: « dei » l'altra: « di » e di aggiungere alla parola: « piani » le altre: « e per la compilazione dei relativi progetti ».

MEDICI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione è favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Il senatore Cerruti ha presentato un emendamento sostitutivo dei primi due commi.

MEDICI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione non l'accetta.

PRESIDENTE. Vi è poi la proposta di modificazione del senatore Piemonte.

MEDICI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione è decisamente favorevole.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento dei senatori Salomone e Gortani.

MEDICI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Vi sono infine gli emendamenti del senatore Troiano.

MEDICI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione non può dare parere favorevole perchè la legge già vigente considera il caso suggerito dal collega Troiano; cioè l'articolo 5 nell'ultimo comma parla di autorizzazione ad anticipare i mezzi necessari per la ricerca ecc. ecc. Ora l'articolo 43 della legge 13 febbraio 1933 considera tale

possibilità, onde è nella facoltà del Governo renderla operante; e per questo suggerirei di non aggiungere un'altra disposizione ad una già vigente.

La maggioranza della Commissione è quindi contraria sia all'emendamento modificativo sia a quello soppressivo del senatore Troiano.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste per esprimere l'avviso del Governo.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi associo al parere espresso dal rappresentante della maggioranza della Commissione.

PRESIDENTE. Senatore Gortani, mantiene il suo emendamento?

GORTANI. Sì, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Domando al senatore Cerruti se mantiene l'emendamento sostitutivo dei primi due commi.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Ella, senatore Salomone, mantiene il suo emendamento?

SALOMONE. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Domando al senatore Piemonte se mantiene il suo emendamento.

PIEMONTE. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Domando al senatore Troiano se mantiene i suoi due emendamenti.

TROIANO. Li mantengo.

PRESIDENTE. Veniamo allora ai voti.

Metto anzitutto ai voti l'emendamento sostitutivo dei primi due commi presentato dal senatore Cerruti e non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Se ne dia nuovamente lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Alle Amministrazioni provinciali, ai Comuni ed ai Consorzi di bonifica montana che intraprendono studi e ricerche preliminari per la redazione di piani e per la più razionale utilizzazione dei territori montani, con particolare riguardo alla ricerca di acque utilizzabili a scopo irriguo o potabile, il Ministero della agricoltura e delle foreste, fino al 30 giugno del 1957, può anticipare i mezzi necessari nel modo previsto per la concessione di studi dall'articolo 108 del regio decreto del 13 febbraio 1933, n. 215, e successive disposizioni.

« Per la ricerca di acque utilizzabili a scopo irriguo o potabile il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede d'intesa con quello dei lavori pubblici ».

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'emendamento del senatore Gortani tendente a sostituire, nel primo comma, alle parole: « dei piani » le altre: « di piani » e ad aggiungere le parole: « e per la compilazione dei relativi progetti ». Chi approva questo emendamento, accettato dalla maggioranza della Commissione e dal Governo, è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'emendamento del senatore Piemonte, tendente ad aggiungere, nel primo comma, alle parole: « dei territori montani » le altre: « ivi compresi i piani per il riordinamento della proprietà fondiaria ». Chi è favorevole a questo emendamento, accettato dalla maggioranza della Commissione e dal Governo, è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

I senatori Salomone e Gortani propongono di sostituire alla espressione: « fino al 30 giugno 1957 » l'altra: « fino al 30 giugno 1962 ».

Metto ai voti questo emendamento, accettato dalla maggioranza della Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il primo comma nel testo emendato. Chi l'approva e pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'emendamento del senatore Troiano tendente ad aggiungere, nel secondo comma, alle parole: « per la ricerca », le altre: « e l'immagazzinamento superficiale e sotterraneo ». Chi è favorevole a questo emendamento, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo, è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Il secondo emendamento del senatore Troiano, essendo una conseguenza di quello teste respinto, non ha più ragione di essere.

Metto pertanto ai voti il secondo comma nel testo della maggioranza della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il terzo comma, sul quale non sono stati presentati emendamenti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto infine ai voti, nel suo complesso, l'articolo 5 nel seguente testo emendato:

Art. 5.

(*Concessioni di studi*).

Agli enti pubblici, alle aziende speciali di cui all'articolo precedente, ai consorzi e alle associazioni che intraprendono studi e ricerche per la redazione di piani e per la compilazione dei relativi progetti per il più razionale sfruttamento dei beni agro-silvo-pastorali dei territori montani, ivi compresi i piani per il riordinamento della proprietà fondiaria, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, fino al 30 giugno 1962, può anticipare i mezzi necessari nel modo previsto per la concessione di studi dall'articolo 108 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e disposizioni successive.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello dei lavori pubblici, è altresì autorizzato ad anticipare i mezzi necessari per la ricerca di acque utilizzabili nei territori montani a scopo irriguo o potabile.

Qualora al compimento degli studi non subentri la esecuzione di opere pubbliche di competenza statale, la concessione di studi è ugualmente possibile salvo a determinare in sede di concessione il modo e le garanzie per il recupero in un congruo numero di anni, in ogni caso non superiore a 10, del 50 per cento della spesa anticipata dallo Stato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta pomeridiana.

Oggi, alle ore 16, seduta pubblica con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 13,50).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio Resoconti